3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 ottobre 2021** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2020, n. **0148/Pres**.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura). (21R00258). . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 novembre 2020, n. **0151/Pres**.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 138/2016. (21R00259). . . . . *Pag.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 novembre 2020, n. **0153/Pres**.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres. (21R00260). . . . . *Pag.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 novembre 2020, n. **0158/Pres**.

Regolamento per la concessione di finanziamenti per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale, di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena). (21R00261) . . . *Pag.* 11

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2021, n. **18**.

Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali. (21R00244). . . . . *Pag.* 18

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2021, n. **14**.

Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini. Modifiche alla l.r. n. 42/2011. (21R00316) . . . . . *Pag.* 21

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2021, n. **15**.

Finanziamento art. 4 della l.r. 95/1999, l.r. 49/2017, l.r. 20/2019, art. 41 della l.r. 3/2020, art. 20 della l.r. 16/2020 - ed ulteriori disposizioni di carattere finanziario e normativo. (21R00315) . . . . . *Pag.* 25

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2020, n. **0148/Pres**.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 dell'11 novembre 2020).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura) e in particolare l'art. 14, che autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare le iniziative degli organismi associativi tra apicoltori di cui all'art. 3, comma 2 della legge regionale medesima per promuovere la produzione di prodotti apistici, per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico, nonché per svolgere attività a tutela della sanità degli alveari;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura)» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1548 del 16 ottobre 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).

(*Omissis*).

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) azioni di informazione e trasferimento delle conoscenze;

b) azioni promozionali a favore delle produzioni del settore apistico;

c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività;

d) l'acquisto e la distribuzione di farmaci veterinari per il trattamento delle api.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «organismi associativi tra apicoltori»: organismi associativi, costituiti su base provinciale o interprovinciale, che rappresentano la maggioranza degli apicoltori presenti nel relativo territorio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 6/2010;

b) «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 di data 1º luglio 2014;

c) «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura dei prodotti;

d) «impresa in difficoltà»: impresa che si trova nelle condizioni descritte all'art. 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 702/2014;

e) «consulenza»: l'insieme delle consulenze fornite nell'ambito di uno stesso contratto, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 45, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 3.
Regime di aiuto

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 e, in particolare, secondo le condizioni di cui agli articoli 21 «Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione», 22 «Aiuti per servizi di consulenza», 24 «Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli» e 26 «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali».

Art. 4.
Beneficiari

1. I finanziamenti di cui all'art. 1 sono concessi agli organismi associativi tra apicoltori.

2. I destinatari delle iniziative di cui all'art. 1 sono le PMI attive nella produzione agricola primaria e gli apicoltori che non svolgono attività di impresa nel settore agricolo, purché in possesso di alveari denunciati nell'anagrafe apistica nell'ambito territoriale della regione, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale), anche se non soci degli organismi associativi tra apicoltori.

3. I soggetti di cui al comma 1 e le PMI di cui al comma 2 non devono essere imprese in difficoltà.

Art. 5.
Iniziative ammissibili a finanziamento

1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

a) azioni di informazione e trasferimento delle conoscenze:

1) azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze a favore degli apicoltori, quali corsi di formazione, seminari e *coaching*;

2) azioni di informazione;

3) scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende apistiche;

b) azioni promozionali a favore delle produzioni del settore apistico:

1) organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;

2) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti dell'apicoltura purché prive di riferimenti al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari, salvo quanto previsto dall'art. 24, paragrafo 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento (UE) n. 702/2014;

c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività, al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014;

d) azioni previste nell'ambito del programma pubblico di prevenzione, controllo, eradicazione finalizzato alla lotta alla varroasi.

2. La consulenza di cui al comma 1, lettera *c)* è riferita ad almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, verte su almeno uno degli elementi di cui all'art. 22, paragrafo 3, lettere da *a)* a *g)*, del regolamento (UE) n. 702/2014 e può comprendere anche gli argomenti di cui all'art. 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 702/2014.

3. Le azioni e i servizi rientranti nelle iniziative ammissibili a finanziamento di cui al comma 1 vengono prestate dagli organismi associativi tra apicoltori che, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, garantiscono adeguate risorse in termini di personale qualificato e formato.

Art. 6.
Costi ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento i costi di seguito indicati:

a) per le iniziative previste all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2): spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, quali corsi di formazione, seminari e *coaching*, e per la realizzazione di azioni di informazione;

b) per le iniziative previste all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 3):

1) spese di viaggio;

2) spese di soggiorno e diaria dei partecipanti, fino a un massimo di euro 100,00 per partecipante per giorno;

3) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti, fino a un massimo di euro 50,00 per partecipante per giorno;

c) per le iniziative previste all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, punto 1):

1) spese di iscrizione;

2) spese di viaggio e spese per il trasporto delle api;

3) spese per pubblicazioni e siti *web* che annunciano l'evento;

4) affitto di locali e *stand* espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

5) premi simbolici fino ad un valore di euro 1.000,00 per premio e vincitore, solo se il premio è stato effettivamente consegnato, su presentazione di una prova della consegna;

d) per le iniziative previste all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, punto 2):

1) spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti *web* e annunci pubblicitari sui *media* elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari della regione o che producono un determinato prodotto apistico, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;

2) spese di divulgazione di conoscenze scientifiche sui prodotti apistici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti;

e) per le iniziative previste all'art. 5, comma 1, lettera *c)*: costi connessi alla prestazione di consulenze che non rivestono carattere continuativo o periodico o comunque connessi alle normali spese di funzionamento;

f) per le iniziative previste all'art. 5, comma 1, lettera *d)*: spese documentate per l'acquisto e la distribuzione dei farmaci veterinari autorizzati.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a finanziamento nel caso in cui non sia detraibile ai sensi della normativa vigente.

Art. 7.
Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili a finanziamento:

a) i costi sostenuti in data antecedente alla presentazione della domanda di finanziamento;

b) i costi di ristorazione, quali *buffet* o *catering* aperti ai partecipanti alle iniziative previste all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2) e lettera *b)*, punto 1).

Art. 8.
Intensità di aiuto

1. I finanziamenti relativi alle azioni di informazione e di trasferimento delle conoscenze e alle azioni promozionali a favore delle produzioni apistiche di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)* sono concessi nella misura massima dell'80 per cento dei costi ritenuti ammissibili.

2. I finanziamenti relativi ai servizi di consulenza tecnico-amministrativa, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)* sono limitati a euro 1.500,00 per consulenza.

3. I finanziamenti relativi all'acquisto di farmaci veterinari, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *d)* sono concessi nella misura massima del 90 per cento dei costi ritenuti ammissibili.

Art. 9.
Presentazione della domanda

1. Con decreto del direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, denominato di seguito Servizio, da adottare entro il 15 febbraio di ogni anno, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono definiti gli importi massimi del finanziamento concedibile agli organismi associativi tra apicoltori per l'anno di riferimento.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono determinati proporzionalmente al numero degli alveari denunciati nell'ambito territoriale di ciascun organismo nell'anagrafe apistica di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009.

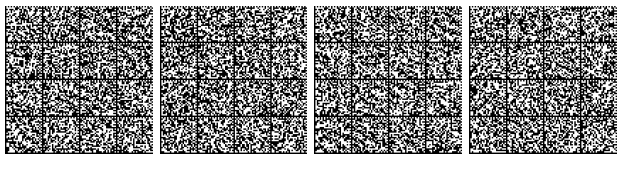

3. La domanda di finanziamento, redatta secondo il modello approvato con decreto del direttore del Servizio pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, è presentata al Servizio a pena di inammissibilità entro il 31 marzo di ogni anno con una delle seguenti modalità:

a) a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

b) mediante consegna al protocollo;

c) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine finale di presentazione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 10.
Istruttoria delle domande e concessione dei finanziamenti

1. Le domande sono istruite dal Servizio entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle stesse.

2. Il Servizio, entro quindici giorni dalla conclusione dell'istruttoria, provvede all'adozione dei decreti di concessione del finanziamento nei limiti di cui all'art. 9, comma 1, e stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività programmate.

Art. 11.
Rendicontazione dei costi e liquidazione dei finanziamenti

1. Ai fini della liquidazione del finanziamento gli organismi associativi tra apicoltori trasmettono al Servizio la seguente documentazione:

a) l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000; i giustificativi di spesa dimostrano l'avvenuto pagamento delle spese tramite modalità tracciabili, quali bonifico bancario, ricevuta bancaria, versamento su conto corrente postale o vaglia postale, con l'esclusione dei pagamenti in contanti;

b) dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo tra apicoltori resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) in cui sono con indicati i farmaci veterinari consegnati e i soggetti a cui sono stati distribuiti;

c) dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo tra apicoltori e dei legali rappresentanti delle PMI dell'organismo associativo tra apicoltori resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di non essere impresa in difficoltà;

d) dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo tra apicoltori e dei legali rappresentanti delle PMI resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.

2. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1, il Servizio provvede alla liquidazione del finanziamento.

3. Il finanziamento non è liquidabile qualora i beneficiari di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 siano destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.

4. Il Servizio effettua in qualunque momento idonei controlli anche a campione sulla documentazione di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.
Divieto di cumulo

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti comunitari, statali o regionali, compresi aiuti concessi a titolo *de minimis* o aiuti nell'ambito dell'OCM di settore, in relazione agli stessi costi ammissibili.

Art. 13.
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 e della legge regionale n. 7/2000.

Art. 14.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

21R00258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 novembre 2020, n. **0151/Pres**.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 138/2016.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 novembre 2020, n. 46)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale);

Visto l'art. 99, comma 1, lettera *a)* della legge regionale n. 9/2019 che ha modificato l'art. 20 della legge regionale n. 30/1968 prevedendo che agli avvocati dell'Avvocatura della regione per l'attività professionale svolta venga corrisposto annualmente un compenso «in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore all'80 per cento del suo trattamento economico complessivo annuo»;

Richiamato altresì l'art. 20, comma 2 della legge regionale n. 30/1968, come introdotto dall'art. 99 della legge regionale n. 9/2019, il quale prevede che i criteri e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti con regolamento;

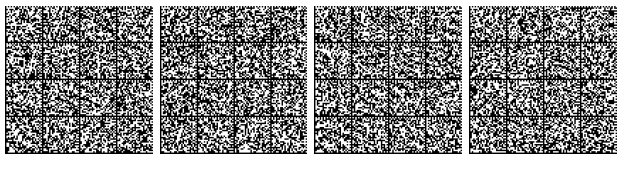

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 138/2016» approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1632 del 30 ottobre 2020, e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 138/2016» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, emanato con decreto del Presidente della Regione n. n. 138/2016

Art. 1.
Sostituzione del titolo del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 è sostituito dal seguente:

«Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazione all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizione sull'Ufficio legislativo e legale)».

Art. 2.
Sostituzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 7 luglio 2016 n. 0138/Pres. (Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazione all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizione sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10, lettera *c)*, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20) è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Oggetto)*. — 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di corresponsione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazione all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), all'Avvocato della regione e agli avvocati della struttura direzionale di cui all'art. 18 della medesima legge, per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa della regione e degli enti patrocinati nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la regione o per l'ente patrocinato e nel caso di pronuncia favorevole non definitiva nei limiti stabiliti nell'art. 2.

2. Per la corresponsione delle somme finalizzate al compenso trova applicazione l'art. 20, comma 3-*bis*, della legge regionale n. 30/1968.

3. I compensi professionali di cui all'art. 20, comma 2, secondo periodo, della legge regionale n. 30/1968 sono corrisposti annualmente in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore all'80 per cento del suo trattamento economico complessivo annuo.»

Art. 3.
Inserimento dell'art. 1-bis *del decreto del Presidente della Regione n. n. 138/2016*

1. Dopo l'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis (Ambito soggettivo)*. — 1. Il presente regolamento si applica agli avvocati iscritti nell'elenco speciale e in servizio presso l'Avvocatura alla data del 1° gennaio 2019 relativamente ai compensi maturati successivamente a tale data. Il presente regolamento si applica, altresì, al personale in servizio presso l'Avvocatura e iscritto nell'Elenco speciale dopo tale data: in tale caso, anche qualora abbia maturato una anzianità di servizio e di iscrizione in data precedente, fino alla maturazione di una nuova anzianità di servizio presso l'Avvocatura della regione e di una nuova iscrizione all'elenco speciale pari a tre anni continuativi, il compenso spettante per le spese di cui all'art. 3, determinato con le modalità stabilite nell'art. 7-*quater* viene liquidato nei limiti della sola quota di cui all'art. 7-*quater*, comma 1, lettera *b)* e con esclusione della quota di cui all'art. 7-*quater*, comma 1, lettera *a)*. Il compenso spettante per le spese di cui all'art. 4, determinato con le modalità stabilite nell'art. 7-*quinquies* viene liquidato entro il limite massimo del 50 per cento della sola quota di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, lettera *a)* che sarebbe spettata e con esclusione della quota di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, lettera *b)*.

2. Cessata a qualsiasi titolo l'appartenenza alla Avvocatura della regione il compenso professionale viene corrisposto all'avvocato cessato per un periodo massimo di cinque anni, con le seguenti modalità:

a) per i primi tre anni, con le modalità di cui agli articoli 7-*quater* e *quinquies*;

b) per i successivi due anni, limitatamente al 50 per cento delle quote di cui all'art. 7-*quater*, comma 1, lettera *a)* e all'art. 7-*quinquies*, comma 1), lettera *a)*.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono corrisposti con i seguenti limiti in relazione alla permanenza continuativa in servizio presso l'Avvocatura ed iscrizione all'albo:

a) fino a cinque anni nella misura del 5 per cento del compenso professionale da corrispondersi ai sensi del comma 2;

b) da cinque a dieci anni nella misura del 30 per cento del compenso professionale da corrispondersi ai sensi del comma 2;

c) da dieci a quindici anni nella misura del 60 per cento del compenso professionale da corrispondersi ai sensi del comma 2;

d) oltre quindici anni nella misura del 100 per cento del compenso professionale da corrispondersi ai sensi del comma 2.

4. Nel caso di cessazione dal servizio presso l'Avvocatura della regione successiva al 1° gennaio 2019 e di successivo rientro con attribuzione dell'incarico di avvocato e conseguente iscrizione nell'Elenco speciale, ai fini della corresponsione del compenso l'avvocato mantiene l'anzianità di servizio già in precedenza maturata presso l'Avvocatura e, per un numero di anni pari agli anni di cessazione, nella liquidazione del compenso annuale spettante viene detratta la quota annuale degli importi corrisposti ai sensi del comma 3, fino alla completa ripetizione. In ogni caso il compenso di cui ai commi 2 e 3 non può essere corrisposto per un periodo, anche frazionato, superiore a cinque anni.

5. Per l'individuazione del trattamento economico di cui al comma 2, si fa riferimento a quello riconosciuto come spettante a ciascun avvocato su base annua nell'anno di cessazione. In caso di cessazione infrannuale si fa riferimento al trattamento economico che sarebbe spettato se il cessato fosse rimasto in servizio in qualità di avvocato per l'intero anno.

6. Ai fini del presente regolamento, per avvocati in servizio si considerano gli avvocati iscritti all'Albo nell'interesse della regione e in servizio presso l'Avvocatura della regione per almeno dodici mesi nell'anno di riferimento per la liquidazione del compenso. Non sono considerati in servizio gli avvocati in comando o comunque messi a disposizione a qualsiasi titolo presso altro ufficio, ente o soggetto.

7. In deroga al comma 6, in caso di cessazione dal servizio entro i primi sei mesi dell'anno, ai fini del presente regolamento l'avvocato è considerato cessato dall'inizio dell'anno e a decorrere da quell'anno gli viene corrisposto il trattamento di cui ai commi 2 e 3. In caso di cessazione nel corso del secondo semestre, l'avvocato è considerato in servizio per tutto l'anno e si considera cessato a decorrere dall'anno successivo.

8. In via di prima applicazione, e ai fini del presente regolamento, l'anzianità di tre anni di servizio e di iscrizione all'elenco, viene riconosciuta al personale in servizio presso l'Avvocatura al 1° gennaio 2019 che abbia maturato tale anzianità triennale prima di tale data presso l'Avvocatura di altro ente pubblico.»

Art. 4.
Sostituzione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. n. 138/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Disposizioni generali)*. — 1. Fermo restando quanto disposto all'art. 4, il compenso professionale di cui art. 1 è dovuto a fronte di sentenza favorevole ovvero ordinanza, decreto, rinuncia, transazione; nel caso di condanna della controparte il provvedimento o il titolo deve contenere anche l'addebito a suo carico delle spese di lite. Il compenso spetta anche in caso di esito favorevole delle procedure di negoziazione assistita, di mediazione e di provvedimenti favorevoli nell'ambito di procedure concorsuali, nei limiti del valore degli importi complessivamente ripartiti a favore dell'Amministrazione regionale o dell'ente patrocinato.

2. Si considera favorevole alla regione o agli enti patrocinati anche il provvedimento giurisdizionale che pur non decidendo nel merito della controversia definisce il grado di giudizio con esito favorevole per l'ente, quale, a mero titolo di esempio, la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, di incompetenza del giudice adito, di inammissibilità, improcedibilità del ricorso o della sopravvenuta carenza di interesse, d'estinzione del giudizio, di rinuncia al ricorso e/o agli atti del giudizio, di perenzione, di cessazione della materia del contendere.

3. Fatte salve ipotesi particolari, quali, ad esempio, i casi di rinuncia al ricorso o di transazione - nei quali dovrà comunque tenersi conto dei superiori interessi della Amministrazione - l'avvocato chiede in ogni controversia patrocinata la liquidazione delle spese legali a carico della controparte, compresi gli oneri riflessi di cui all'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e le spese generali.

4. In caso di decisione favorevole non definitiva pronunciata in primo grado o in una singola fase, ed indipendentemente dalla proposizione e dall'esito di eventuali impugnazioni, il compenso professionale è liquidato nella misura del trenta per cento di quanto spettante per la fase o il grado ai sensi dell'art. 4 o, ad avvenuta riscossione dalla controparte, di quanto statuito nel provvedimento giurisdizionale.

5. In caso di decisione favorevole non definitiva pronunciata in grado di appello o in una fase successiva ed indipendentemente dalla proposizione e dall'esito di eventuali impugnazioni, il compenso professionale è liquidato nella misura del sessanta per cento di quanto spettante per tale fase o grado ai sensi dell'art. 4 o, ad avvenuta riscossione dalla controparte, di quanto statuito nel provvedimento giurisdizionale.

6. Nel caso di successiva definizione della lite in senso favorevole all'Amministrazione o all'Ente rappresentato, il compenso spetta per l'intero giudizio detraendosi quanto eventualmente corrisposto per le fasi o i gradi precedenti e tenuto comunque conto di quanto stabilito nella pronuncia definitiva. Trattandosi di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, ancorché non definitivi, a fronte di sentenze non favorevoli pronunciate nei successivi gradi di giudizio non si provvede alla ripetizione di quanto liquidato.

7. Qualora dopo la notifica dell'atto introduttivo e prima della sentenza o di altro analogo provvedimento giurisdizionale, la controparte provveda a pagare spontaneamente quanto dovuto, l'avvocato è tenuto a chiedere il pagamento delle spese legali in misura non superiore ai valori medi, oltre agli oneri riflessi, alle anticipazioni e alle spese generali.»

Art. 5.
Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. n. 138/2016

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. n. 138/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Spese liquidate dall'Organo giudiziario)*. — 1. Nel caso di sentenza favorevole o altro provvedimento in cui l'organo giudiziario abbia condannato la parte soccombente al pagamento delle spese legali a favore della regione o dell'ente rappresentato, il compenso professionale è determinato in misura pari all'importo liquidato in tale provvedimento, al netto delle voci qualificate come spese o anticipazioni e delle spese generali.

2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, nel caso in cui il provvedimento giudiziale non abbia espressamente e separatamente quantificato gli importi qualificati come esborsi o anticipazioni, l'avvocato dichiara le spese processuali sostenute dalla regione.

3. Gli oneri riflessi restano a carico dell'avvocato ai sensi dell'art. 20, comma 3-*bis*, della legge regionale n. 30/1968 e il compenso spettante viene liquidato al netto di tali oneri. Qualora la sentenza o il provvedimento giurisdizionale dispongano la condanna della controparte al pagamento anche degli oneri riflessi, il compenso professionale sarà invece determinato al lordo di tali oneri corrisposti dalla controparte.

4. Ferma l'autonomia di giudizio e di azione che dovrà tener conto, in ogni caso, dei superiori interessi dell'Amministrazione, l'avvocato è tenuto a chiedere sollecitamente alla controparte il pagamento delle spese legali previste nel provvedimento esecutivo o passato in giudicato, comprese le spese generali e, se liquidati, gli oneri riflessi.

5. Il diritto al compenso si matura, anche in misura corrispondente alle quote riscosse, al momento della riscossione delle relative somme a favore della regione o dell'ente rappresentato in esecuzione del provvedimento giurisdizionale.»

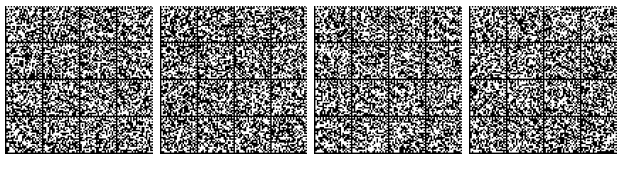

Art. 6.
*Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. n. 138/*2016

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. n. 138/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Compensazione delle spese)*. — 1. Nei casi di pronunciata compensazione delle spese, ivi compresi quelli di conciliazione e transazione dopo sentenza favorevole, il compenso professionale è determinato in conformità ai parametri approvati con decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), in ragione del valore e dell'importanza della controversia, tenendo conto, dei valori medi per le varie fasi del giudizio diminuiti del 50 per cento. Negli altri casi, se la conciliazione o la transazione della controversia prevedono la compensazione delle spese, spetta il compenso professionale da determinarsi secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 55/2014 ed entro i limiti di cui al precedente capoverso.

2. Il compenso professionale liquidato in base al presente articolo non può superare complessivamente lo stanziamento previsto nel bilancio regionale nell'anno 2013.»

Art. 7.
Sostituzione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. n. 138/2016

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. n. 138/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Disposizioni procedurali)*. — 1. Alla liquidazione del compenso agli avvocati per spese compensate e per spese recuperate provvede l'Avvocato della regione con propri decreti, anche per quote in relazione ai distinti criteri di cui all'art. 7-*quater*, comma 1 e all'art. 7-*quinquies*, comma 1.

2. Nelle richieste di pagamento relative alle spese compensate, redatte sulla base di un modello approvato dall'Avvocato della regione, datate e sottoscritte dall'avvocato richiedente, dovrà essere indicato l'Organo giudiziario avanti il quale è stata trattata la controversia, il nome delle parti, il valore della controversia, il numero di ruolo, il numero del fascicolo di ufficio nel quale sono reperibili i documenti autorizzativi e giustificativi, gli estremi del provvedimento di incarico defensionale, gli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio in senso favorevole alla Amministrazione rappresentata. Per le spese recuperate si applica l'art. 7-*ter*, comma 1.

3. L'Amministrazione regionale provvede direttamente al pagamento dei compensi dovuti dagli enti rappresentati, salvo rimborso da parte di questi ultimi.

4. Le richieste non conformi al presente regolamento sono restituite ai soggetti emittenti al fine del loro adeguamento.»

Art. 8.
*Inserimento degli articoli 7-*bis*, 7-*ter*, 7-*quater *e 7-*quinquies *del decreto del Presidente della Regione n. n. 138/2016*

1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. n. 138/2016 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-*bis (Determinazione spese compensate)*. — 1. Per la determinazione dei compensi per le spese di cui all'art. 4, ciascun avvocato è tenuto a presentare all'Avvocatura della regione, entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che ha concluso la singola fase o grado che dà titolo alla corresponsione del compenso, o entro novanta giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento, tutte le parcelle, redatte secondo un modello approvato dall'Avvocato della regione, relative a controversie concluse favorevolmente nelle quali sia stata pronunciata la compensazione delle spese, anche se l'importo complessivo superi il proprio tetto massimo individuale di cui all'art. 1, comma 3.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Avvocato della regione determina l'ammontare degli importi delle spese di cui all'art. 4 complessivamente maturati. Tale importo è determinato sulla base delle parcelle pervenute munite di giudizio di conformità del competente ufficio interno, ed è dato dalla somma degli importi di tutte le parcelle per spese compensate presentate da tutti gli avvocati ai sensi del comma 1.»

«Art. 7-*ter (Determinazione spese recuperate a carico delle controparti)*. — 1. Una volta riscosse le spese di cui all'art. 3, il competente ufficio della Avvocatura della regione presenta all'Avvocato della regione, sulla base di un modello dallo stesso approvato, una nota riassuntiva munita di visto di congruità, riferita a ciascun avvocato, con distinta indicazione del provvedimento di incasso, degli importi incassati per compensi professionali e relativi oneri riflessi o accessori, per spese generali e delle spese per anticipazioni.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Avvocato della regione sulla base delle note di cui al comma 1, determina l'ammontare degli importi delle spese di cui all'art. 3 complessivamente maturati. Tale importo è determinato dalla somma degli importi complessivamente incassati dall'Avvocatura.»

«Art. 7-*quater (Liquidazione dei compensi per le spese recuperate)*. — 1. La somma complessiva degli importi corrispondenti ai compensi per spese recuperate, determinati ai sensi dell'art. 7 ter, viene divisa tra tutti gli avvocati ed è liquidata con decreto dell'Avvocato della regione secondo i seguenti criteri e modalità:

a) una quota pari al 50 per cento, in proporzione al tetto massimo individuale di ciascun avvocato;

b) la quota residua viene liquidata in proporzione alle spese recuperate maturate da ciascun avvocato.

2. Nel caso di omessa o incompleta presentazione, non giustificata, di parcelle per le quali è maturato il diritto al compenso, l'Avvocato della regione dispone una proporzionale riduzione della quota di cui alla lettera *b)* del comma 1 del compenso professionale individuale spettante all'avvocato. L'importo della parcella, quantificata dall'Ufficio sulla base del presente regolamento, concorre comunque, alla determinazione delle spese ai sensi dell'art. 7-*ter*.

3. Nel caso in cui la presenza in servizio dell'avvocato risulti inferiore al 30 per cento dell'orario dovuto nell'anno, è corrisposta solo la quota di cui alla lettera *a)*.

4. Le eventuali eccedenze risultanti dopo le liquidazioni previste dal presente articolo, vengono distribuite a ciascun avvocato in proporzione al tetto individuale massimo di ciascuno e comunque fino all'eventuale raggiungimento del tetto individuale massimo. Tale disposizione si applica, nei casi di cui all'art. 1-*bis*, comma 2, lettera *b)*, anche agli avvocati cessati fino al raggiungimento della quota del 50 per cento stabilita dal comma 1, lettera *a)* e dall'art. 7-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*».

«Art. 7-*quinquies (Liquidazione delle spese compensate)*. — 1. La somma complessiva degli importi corrispondenti ai compensi per spese compensate, determinati ai sensi dell'art. 7-*bis* viene divisa tra tutti gli avvocati ed è liquidata con decreto dell'Avvocato della regione secondo i seguenti criteri e modalità:

a) una quota pari al 50 per cento, in proporzione al tetto massimo individuale di ciascun avvocato;

b) la quota residua viene liquidata in proporzione alle spese compensate maturate da ciascun avvocato.

2. Nel caso di omessa o incompleta presentazione, non giustificata, di parcelle per le quali è maturato il diritto al compenso, l'Avvocato della regione dispone una proporzionale riduzione della quota di cui alla lettera *b)* del comma 1 del compenso professionale individuale spettante all'avvocato. L'importo della parcella, quantificata dall'Ufficio sulla base del presente regolamento, concorre comunque, alla determinazione delle spese ai sensi dell'art. 7-*bis*.

3. Non si provvede a liquidazione nel caso in cui nelle azioni promosse dalla regione, la compensazione delle spese venga disposta dal Giudice su richiesta dell'avvocato incaricato, nella sentenza di condanna della controparte.

4. Si applica il comma 3 dell'art. 7-*quater*.»

Art. 9.
Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. n. 138/2016

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. n. 138/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. n. 138/2016, la parola «definitivo» è soppressa.

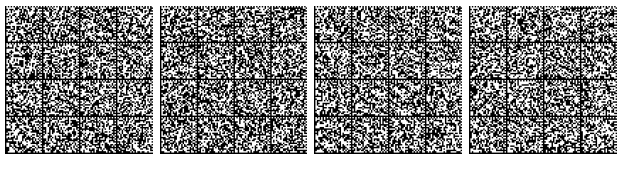

2. Al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. n. 138/2016, dopo le parole «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti:

«, ragguagliata al compenso spettante per la singola specifica causa».

3. Il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. n. 138/2016.

è sostituito dal seguente:

«2. A tal fine, per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 l'Avvocato della regione, sentito l'interessato, stabilirà una riduzione nella misura del 5 per cento del compenso spettante per la singola specifica causa».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. n. 138/2016 è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. Un'ulteriore riduzione fino al 15 per cento della quota rispettivamente spettante ai sensi dell'art. 7-*quater*, comma 1, lettera *a)* e dell'art. 7-*quinquies*, comma 1, lettera *a)* può essere disposta, tenuto conto del numero e della complessità delle pratiche assegnate, in caso di trattazione di un numero di pratiche, anche non contenziose, inferiore del 30 per cento alla media assegnata nell'anno a ciascun avvocato o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi individuali.»

Art. 10.
Norma transitoria

1. Per gli avvocati non più in servizio alla data del 1° gennaio 2019 in quanto cessati, trasferiti ad altro ufficio o comunque messi a disposizione a qualsiasi titolo presso altro ente, soggetto od ufficio, continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione n. n. 138/2016, nel testo previgente alle modifiche di cui al presente regolamento.

Visto, *il Presidente:* FEDRIGA

21R00259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 novembre 2020, n. **0153/Pres**.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 10 ottobre 2020)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019) ed in particolare l'art. 14, comma 11, che nel testo originario stabiliva per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2019, 2020 e 2021 la riduzione dell'1 per cento dell'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, a favore dei soggetti passivi Irap di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 24 (legge di stabilità 2020) ed in particolare l'art. 12, comma 3, con il quale è stato modificato il richiamato art. 14, comma 11, della legge regionale n. 29/2018 al fine di stabilire che le disposizioni di cui al medesimo art. 14, comma 11, si applicano solo con riferimento al periodo di imposta 2019;

Visto altresì l'art. 12, comma 5, della richiamata legge regionale n. 24/2019 (legge di stabilità 2020) che con riferimento ai soli periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e 2021 ha modificato parzialmente la disciplina dell'agevolazione Irap introdotta dal citato art. 14, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019) al fine di agevolarne l'accesso, favorendone l'applicazione anche laddove ricorressero fattispecie ed accordi contrattuali in origine non contemplati;

Atteso che le modifiche apportate non hanno potuto contemplare anche l'annualità 2019 in considerazione del fatto che la modifica normativa interveniva dopo la chiusura dell'esercizio medesimo, mentre la dinamica della misura agevolativa richiede che quelle condizioni operino nel corso dell'esercizio, affinché possa l'impresa conoscere in tempo utile quale siano i presupposti e quale l'ambito contrattuale che individua gli oneri che danno accesso al beneficio agevolativo, al fine di realizzarli e sostenerne il costo entro la fine dell'esercizio medesimo, come previsto dal legislatore regionale;

Atteso che, dunque, solo con riferimento ai periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e 2021, i commi 5 e seguenti del richiamato art. 12 della legge regionale n. 24/2019 (legge di stabilità 2020), prevedono che ai soggetti passivi Irap di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrat-

tuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, da realizzare attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, l'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, è ridotta dell'1 per cento;

Visto in particolare il comma 6 del richiamato art. 12 della legge regionale n. 24/2019, ai sensi del quale, sempre con riferimento ai periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e 2021, per le ipotesi in cui nei confronti dei soggetti ammessi alla riduzione in parola non trovi specifica applicazione alcuno dei vigenti contratti nazionali o territoriali e non possano i medesimi soggetti sottoscrivere contratti aziendali in quanto privi di rappresentanza sindacale interna, gli stessi possono fruire dell'agevolazione medesima laddove recepiscano il contratto collettivo territoriale di settore oppure, laddove non ricorra un contratto territoriale di settore, recepiscano il contratto territoriale ritenuto più aderente alla propria attività;

Visto il comma 7 del citato art. 12 della legge regionale n. 24/2019, il quale prevede che l'agevolazione si applica ai soggetti passivi che, nel corso del periodo d'imposta considerato, abbiano sostenuto le spese indicate al comma 5 del medesimo articolo per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente;

Visto il comma 9 del citato art. 12 della legge regionale n. 24/2019, ai sensi del quale l'agevolazione Irap prevista a favore dei suddetti soggetti è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui:

al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), oppure

al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, (G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), oppure

al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (G.U.U.E. L190 del 28 giugno 2014);

Preso atto delle modifiche apportate dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 (G.U.U.E. L 51 del 22 febbraio 2019) al vigente regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Precisato che il richiamo al citato regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446/1997 con riferimento ai titolari di reddito agrario, a quanta parte di esso trova applicazione nei confronti delle imprese che, ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.)», esercitano le attività agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettere *b)* e *c)* del T.U.I.R. medesimo oltre i limiti ivi stabiliti, risultando per ciò stesso soggetti passivi IRAP e quindi ascrivibili tra i potenziali beneficiari delle deduzioni di cui al presente regolamento;

Precisato che il richiamo al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (G.U.U.E. L 190 del 28 giugno 2014), deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, a quanta parte di esso trova ancora applicazione nei confronti delle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, soggette al tributo IRAP e quindi ascrivibili tra i potenziali beneficiari delle deduzioni di cui al presente regolamento;

Visto il comma 13 del citato art. 14 della legge regionale n. 29/2018, il quale prevede che con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente in materia di finanze, di concerto con gli assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 11 del richiamato art. 14;

Atteso che con proprio decreto 28 ottobre 2019, n. 0195/Pres. è stato emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato»;

Visto il comma 8 del citato art. 12 della legge regionale n. 24/2019, il quale prevede che con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente in materia di finanze, di concerto con gli assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 5 del medesimo art. 12, con riferimento ai periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e 2021;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019) a favore dei

soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) ed in particolare l'art. 14, di disciplina delle funzioni del Presidente della Regione;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1629 del 30 ottobre 2020;

Decreta:

1. È emanato il «regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.

(*Omissis*).

Art. 1.

Modifiche al titolo del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 195/2019 è sostituito dal seguente: «Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019) e di cui all'art. 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato».

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 195/2019 le parole «per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il presente regolamento disciplina anche i criteri e le modalità di applicazione, con riferimento al territorio regionale, della riduzione dell'1 per cento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'art. 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020), prevista per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e 2021 a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 446/1997 che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015 stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, da realizzare attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo ovvero - se privi di rappresentanza sindacale interna - recepiscano il contratto collettivo territoriale di settore sottoscritto in materia o, in difetto di esso, il contratto territoriale sottoscritto in materia ritenuto più aderente alla propria attività.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* contratti e accordi collettivi nazionali, territoriali, aziendali ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015: contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, che il datore di lavoro già applichi nel periodo di imposta considerato, in quanto siano stati stipulati in annualità precedenti ma siano ancora vigenti al momento in cui l'impresa sostenga le spese che sono ivi previste e che danno diritto alla agevolazione in parola, oppure sottoscriva entro la data di chiusura del periodo di imposta considerato.»;

b) dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente:

«a-*bis*) contratto collettivo territoriale del settore di appartenenza: contratto collettivo territoriale il cui contenuto regola i rapporti di lavoro del settore economico nel cui ambito si ascrive l'attività di impresa;»;

c) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* spese per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo deducibili ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente: le spese destinate alle finalità descritte previste a favore della generalità dei dipendenti dai contratti e dagli accordi di cui alle lettere *a)* e a-*bis*) che il datore di lavoro applichi oppure abbia sottoscritto oppure recepito, se privo di rappresentanza sindacale interna, alla chiusura del periodo di imposta considerato, e per le quali il legislatore statale prevede la deducibilità in sede di dichiarazione dei redditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi - T.U.I.R) e in forza di ogni ulteriore disposizione normativa statale che disponga in materia, ivi compresi i benefici ascrivibili alle finalità descritte che vengano fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme dovute a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa, nei limiti e per le ipotesi in cui il legislatore statale ne prevede la deducibilità»;

d) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) Registro nazionale degli aiuti di Stato: banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, così denominato dall'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deputato alla raccolta, alla gestione e al controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli aiuti "*de minimis*" e agli aiuti, compresi i "*de minimis*", concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (aiuti SIEG) e disciplinato dal decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Requisiti per l'applicazione dell'agevolazione)*. — 1. La riduzione di aliquota di cui al presente regolamento opera a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'art. 4, che:

a) alla chiusura del periodo di imposta considerato applichino oppure sottoscrivano contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015 stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo.

b) nel corso del periodo di imposta considerato abbiano sostenuto le spese di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente.

2. Con riferimento ai soli periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e 2021, la riduzione di aliquota di cui al presente regolamento opera a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'art. 4 anche nelle ipotesi in cui le spese di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, sostenute nel corso del periodo di imposta considerato e per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente, siano:

a) quelle previste da contratti collettivi nazionali, di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015, stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo che trovano applicazione o siano stati sottoscritti alla chiusura del periodo di imposta considerato, ovvero

b) quelle previste dal contratto collettivo territoriale di settore, come definito all'art. 2, comma 1, lettera a-*bis*), che gli stessi soggetti passivi IRAP di cui all'art. 4 recepiscano laddove nei loro confronti non trovi specifica applicazione alcuno dei vigenti contratti collettivi nazionali o territoriali e i medesimi soggetti non possano sottoscrivere contratti aziendali in quanto privi di rappresentanza sindacale interna.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 è sostituito dal seguente:

«1. La riduzione di aliquota di cui al presente regolamento trova applicazione secondo i criteri e le modalità richiamati all'art. 1 per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2019, 2020 e 2021 rispettivamente secondo i criteri e le modalità richiamati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 95/2019

1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)*, dopo le parole «e sono registrati» sono aggiunte le parole «dall'Agenzia delle entrate»;

b) alla lettera *b)*, dopo le parole «registrazione dell'aiuto individuale» sono aggiunte le parole «da parte dell'Agenzia delle entrate.»;

c) la lettera *c)* è abrogata.

Art. 7.

Modifiche al Capo VI del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019

1. La rubrica del Capo VI del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 è sostituita dalla seguente: «Verifica del rispetto delle soglie per gli aiuti "*de minimis*"».

Art. 8.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Verifica del controllo del massimale relativo agli aiuti* "de minimis"*)*. — 1. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 115/2017 il controllo del massimale relativo agli aiuti "*de minimis*" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, per i soggetti che applicano le riduzioni di cui al presente regolamento per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2019, al 1° gennaio 2020 e al 1° gennaio 2021, la verifica circa il rispetto dei limiti previsti dall'art. 10 è effettuata dalla Agenzia delle entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "*de minimis*" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

3. In conformità con quanto stabilito dall'art. 10, comma 4, del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'aiuto "*de minimis*" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "*de minimis*" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019

1. Il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 è abrogato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *il Presidente:* FEDRIGA

21R00260

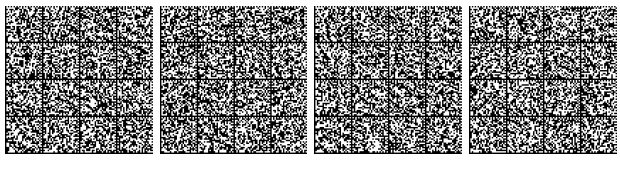

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 novembre 2020, n. **0158/Pres**.

Regolamento per la concessione di finanziamenti per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale, di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 25 novembre 2020 n. 48)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Vista la legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, recante «Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena», ed, in particolare, il relativo art. 22 concernente i contributi per gli interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale;

Rilevato che l'art. 22 della legge regionale n. 26 è stato sostituito dall'art. 12, comma 1 della legge regionale del 13 novembre 2019, n. 20, recante «Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014»;

Preso atto che il vigente comma 3 del sopra citato art. 22 dispone, che con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti riservati alla tutela del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione di finanziamenti per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale, di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia della regione;

Visto l'art. 14, comma 1, punto *r)* della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1611 del 30 ottobre 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale, di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)» nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

———

Regolamento per la concessione di finanziamenti per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale, di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).

(*Omissis*).

Capo I
FINALITÀ E OGGETTO

Art. 1.
Finalità e oggetto

1. In attuazione dell'art. 22, comma 3 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), di seguito denominata legge, il presente regolamento definisce le modalità per l'individuazione dei soggetti beneficiari, delle tipologie di interventi e delle spese ammissibili, per la presentazione delle domande, l'erogazione, la rendicontazione e la revoca dei finanziamenti assegnati per la promozione delle attività e delle iniziative in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.

Capo II
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

Art. 2.
Requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di finanziamento

1. Sono legittimati a presentare domanda di finanziamento:

a) ai sensi dell'art. 22, comma 1 della legge, il Comune di Resia, gli enti e le associazioni, anche non iscritti all'Albo di cui all'art. 5 della legge, aventi sede legale nel medesimo comune;

b) ai sensi dell'art. 22, comma 2 della legge, i comuni, gli enti e le associazioni, anche non iscritti all'Albo di cui all'art. 5 della legge, aventi sede legale e operanti nei medesimi territori.

2. Sono considerati parte dei territori di cui al comma 1, lettera *b)*, i seguenti comuni, loro frazioni o località, individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 (Approvazione della

tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38):

a) Attimis;

b) Cividale del Friuli;

c) Drenchia;

d) Faedis;

e) Grimacco;

f) Lusevera;

g) Malborghetto - Valbruna;

h) Nimis;

i) Povoletto;

j) Prepotto;

k) Pulfero;

l) San Leonardo;

m) San Pietro al Natisone;

n) Savogna;

o) Stregna;

p) Taipana;

q) Tarvisio;

r) Torreano.

3. I soggetti possono presentare domanda:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

4. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). Gli enti aventi natura di impresa, inoltre, non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposti a procedure concorsuali quali il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo o l'amministrazione straordinaria.

Art. 3.

Partenariato

1. In caso di partenariato, il soggetto capofila, di seguito capofila, è l'unico richiedente e referente nei confronti dell'amministrazione regionale e i requisiti di cui all'art. 2 sono accertati esclusivamente con riferimento allo stesso.

2. Tutti i partner del capofila dichiarano di essere privi di finalità di lucro o di avere finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato.

3. Ai fini del partenariato:

a) i soggetti interessati possono presentare in qualità di capofila un'unica domanda, a pena di inammissibilità di tutte le domande presentate come capofila;

b) il capofila di un'iniziativa progettuale può partecipare in qualità di partner in un'altra domanda una sola volta, a pena di esclusione dal partenariato di tutte le domande presentate in cui figura quale partner;

c) i soggetti interessati possono partecipare in qualità di partner nell'ambito di un'unica domanda, a pena di esclusione dal partenariato di tutte le domande presentate in cui figurano quali partner.

Capo III

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento è redatta con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo sul modello pubblicato sul sito web della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nello spazio riservato alle lingue minoritarie, unitamente a:

a) una relazione riepilogativa del programma di attività e di iniziative che si intendono realizzare;

b) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dal programma, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8;

c) nel caso di un rapporto di partenariato, le lettere d'intenti sottoscritte dai legali rappresentanti dei partner unitamente alla relativa fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, redatte utilizzando il modello pubblicato sul sito web della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nello spazio riservato alle lingue minoritarie;

d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente, qualora questi siano variati successivamente all'ultima trasmissione agli Uffici;

e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

2. I soggetti di cui all'art. 2 possono presentare una sola domanda di finanziamento.

3. La domanda di finanziamento è presentata al servizio competente in materia di lingue minoritarie, di seguito servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dalla persona munita di poteri di firma.

4. Le domande, prive della firma digitale o della firma autografa corredata della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente o della persona munita di poteri di firma, sono inammissibili.

5. La domanda è inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), intestata al soggetto richiedente, a pena di inammissibilità. Il messaggio di posta elettronica certificata riporta l'oggetto «LR 26/2007, art. 22».

6. La domanda è presentata tra il 1° gennaio e le ore 23,59,59 del 31 gennaio di ciascun anno, a pena di inammissibilità.

7. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al comma 6, si considerano la data, l'ora, il minuto e il secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.

Art. 5.

Cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande di finanziamento:

a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2;

b) non presentate secondo le modalità e i termini di cui all'art. 4;

c) presentate in numero di due o più dal medesimo soggetto;

d) presentate da soggetti diversi, ma riferite al medesimo programma;

e) per le quali non sia prodotta, entro il termine di cui all'art. 10, comma 2, la documentazione richiesta dal servizio a fini istruttori;

f) il cui importo del finanziamento richiesto è inferiore a euro 2.500,00 ai sensi dell'art. 15, comma 4, o superiore al massimo previsto ai sensi dell'art. 15, comma 3;

g) per le quali il programma proposto è avviato prima della presentazione della domanda di finanziamento, ai sensi dell'art. 17, comma 1.

Art. 6.

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili le spese che rispettano i seguenti principi generali:

a) sono relative ai programmi di attività e di iniziative finanziati;

b) sono riferibili al periodo di durata del programma finanziato e i documenti giustificativi sono emessi entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

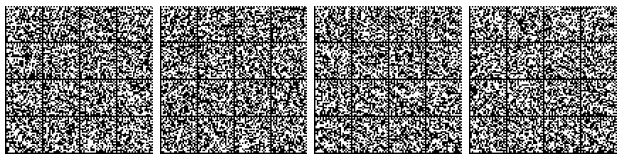

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) spese direttamente collegabili al programma finanziato, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal soggetto beneficiario per soggetti funzionali al programma; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al programma e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del programma; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del programma, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il programma; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il programma; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per premi per concorsi;

b) spese per compensi di soggetti funzionali al programma, inclusi gli oneri sociali e fiscali, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario;

c) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore del programma, per prestazioni di consulenza e di sostegno erogati da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al programma, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato;

d) spese di pubblicità e di promozione relative al programma: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese tipografiche; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;

e) spese per la gestione di spazi relative al programma: in particolare, spese per la locazione di spazi per la realizzazione del programma;

f) nella misura massima del 10 per cento del contributo: spese di rappresentanza per eventi di presentazione dell'iniziativa;

g) nella misura massima del 10 per cento del contributo: spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas e acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito web e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese fisse bancarie; spese di cancelleria; retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.

2. Sono ammissibili le seguenti spese di viaggio, vitto e alloggio degli associati e dei dipendenti del soggetto beneficiario, nonché di quelli dei soggetti partner:

a) le spese sostenute per alberghi sino alla prima categoria, comprensive della prima colazione;

b) le spese sostenute per la consumazione di due pasti giornalieri, nel limite di 35 euro per pasto a persona;

c) le spese sostenute per viaggi effettuati con mezzi di linea terrestre, marittima o aerea;

d) le spese sostenute per pedaggi autostradali, parcheggi, autobus, autotassametri e mezzi noleggiati;

e) per le spese di utilizzo del mezzo proprio compete il rimborso chilometrico secondo le tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

3. Le spese di cui al comma 2 sono ammissibili nella misura massima del 10 per cento del contributo.

Art. 8.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) tributi;

b) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

c) contributi in natura;

d) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;

e) ammende, sanzioni, penali e interessi;

f) altre spese prive di una specifica destinazione;

g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;

i) spese per oneri finanziari;

j) spese di pubblicità e di promozione relative al programma di cui all'art. 7, comma 1, lettera *d)*, che non rispettano gli obblighi di pubblicità e di informazione di cui all'art. 23.

Capo IV

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

Art. 9.

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione sul sito web della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 10.

Istruttoria delle domande

1. Il servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande presentate, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti e l'ammissibilità delle spese.

2. Se la domanda è ritenuta irregolare o incompleta, il servizio ne dà comunicazione al richiedente, indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è inammissibile.

3. Se nella domanda di finanziamento non sono indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non è richiesta alcuna integrazione, con assegnazione di un punteggio pari a zero in relazione a tale criterio.

4. Le domande di finanziamento ammissibili sono valutate dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 11.

Art. 11.

Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione delle domande di finanziamento ammissibili, con decreto del direttore del servizio è costituita una Commissione di valutazione composta dal direttore del servizio stesso, o da un suo delegato, e da due dipendenti del servizio. Le funzioni di presidenza sono svolte dalla figura dirigenziale, o dal suo delegato, e le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del servizio.

Art. 12.

Criteri di valutazione degli interventi

1. Ai fini della formulazione della graduatoria, le domande di finanziamento ammissibili sono valutate in base ai criteri e ai rispettivi punteggi di cui all'allegato A al presente regolamento.

2. Ai fini dello scorrimento della graduatoria, sono finanziati il primo programma classificato a tutela del resiano e i primi due programmi classificati a tutela delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale. I restanti programmi sono finanziati secondo l'ordine della graduatoria.

3. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri:

a) i programmi che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi soggettivi;

b) l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 13.

Graduatoria degli interventi ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 336, lettera *a)* della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto del direttore del servizio pubblicato sul sito web della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, vengono approvati:

a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio e con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 12, commi 2 e 3, degli interventi da finanziare, con l'importo del finanziamento regionale rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) l'elenco degli interventi non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. La pubblicazione della graduatoria sul sito web istituzionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia vale come comunicazione ai soggetti richiedenti.

3. Il soggetto beneficiario comunica mediante PEC l'accettazione o la rinuncia al finanziamento al servizio entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a rinuncia al finanziamento. In caso di mancata comunicazione o di rinuncia da parte di uno o più singoli assegnatari, si procede allo scorrimento della graduatoria.

4. Se le risorse disponibili non sono sufficienti ad assicurare la richiesta di finanziamento a favore dell'ultimo programma inserito in graduatoria tra quelli da finanziare, il soggetto beneficiario garantisce la copertura dell'intero costo del programma con altre fonti di finanziamento, ai fini dell'assegnazione del finanziamento per l'importo inferiore a quello richiesto.

Art. 14.

Concessione ed erogazione del finanziamento

1. I finanziamenti sono concessi entro i limiti delle risorse disponibili.

2. Su richiesta del soggetto beneficiario, i contributi sono concessi e erogati in via anticipata nella misura dell'80 per cento dell'importo contributivo concesso. Il restante importo del 20 per cento viene erogato con l'approvazione del rendiconto.

Art. 15.

Intensità e ammontare del finanziamento

1. I finanziamenti sono concessi nella misura pari alle spese ammissibili e non possono superare il fabbisogno di finanziamento.

2. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite previste dal programma e le entrate complessive previste dallo stesso. Per entrate si intendono i fondi propri, le fonti di finanziamento direttamente connesse con il programma, quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad esso specificatamente destinati, ad esclusione del finanziamento di cui al presente regolamento.

3. Il finanziamento è concesso fino ad un massimo di euro 5.000, se il programma è presentato da un singolo soggetto, e di euro 15.000, se lo stesso è realizzato nell'ambito di un rapporto di partenariato.

4. Il limite di finanziamento richiesto per ciascuna domanda non può essere inferiore ad euro 2.500,00.

5. Gli interventi sono finanziati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Capo V

VARIAZIONI DEI PROGRAMMI

Art. 16.

Variazioni dei programmi

1. Le variazioni dei programmi, che ne comportano una modifica sostanziale, non sono ammissibili.

2. Sono modifiche sostanziali le variazioni che:

a) alterano significativamente i contenuti e gli obiettivi del programma, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda;

b) ai fini della graduatoria, avrebbero comportato un punteggio di valutazione inferiore rispetto a quello attribuito al primo programma ammissibile a finanziamento, ma non finanziabile per carenza di risorse.

3. Le variazioni ai programmi, che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa ai sensi del comma 2, sono ammissibili.

4. La richiesta di variazione è comunicata preventivamente mediante PEC al servizio, il quale provvede alla relativa valutazione e autorizzazione. Se necessario, il servizio riconvoca la Commissione di valutazione per valutare la variazione.

Capo VI

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E RENDICONTAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Art. 17.

Avvio dell'intervento e tempi di realizzazione

1. I programmi proposti sono avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento, a pena di inammissibilità della domanda.

2. I programmi oggetto del finanziamento sono ultimati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della concessione.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo massimo di tre mesi, su istanza motivata del soggetto beneficiario e presentata, a pena di inammissibilità, mediante PEC prima della scadenza del termine di cui al comma 2.

Art. 18.

Rendicontazione della spesa

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione relativa al finanziamento erogato secondo le modalità di cui al Capo III del titolo II della legge regionale n. 7/2000.

2. I soggetti beneficiari di cui all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, presentano la rendicontazione della spesa mediante il modulo pubblicato sul sito web nella sezione dedicata alle lingue minoritarie.

3. Al rendiconto sono allegati:

a) un bilancio consuntivo relativo al programma di iniziative e di interventi per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, ripartito nelle voci di entrata e nelle voci di uscita;

b) una relazione descrittiva del programma di iniziative e interventi per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti e, in caso di partenariato, l'attività svolta dai vari partner;

c) copia del materiale promozionale di cui all'art. 23;

d) l'elenco analitico della documentazione giustificativa in formato elettronico elaborabile.

4. I comuni presentano la rendicontazione della spesa ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

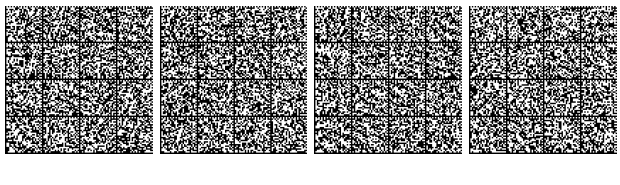

5. Il rendiconto e la documentazione allegata sono presentati mediante PEC entro il termine di cui all'art. 17, commi 2 e 3.

6. Il servizio può richiedere integrazioni necessarie alla verifica della rendicontazione prodotta. Le integrazioni sono fornite entro il termine stabilito dal servizio, decorso inutilmente il quale le spese non giustificate sono considerate inammissibili ai fini della rendicontazione.

Art. 19.

Documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario, reca l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con finanziamento regionale e riporta gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o da un documento equivalente.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle fatture elettroniche.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa, se permettono di conoscere la natura del bene o del servizio acquistato e il pagamento è riconducibile al soggetto beneficiario.

5. La documentazione giustificativa delle spese è corredata del documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e, in relazione agli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, il soggetto beneficiario presenta un prospetto analitico che dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal soggetto beneficiario per soggetti funzionali al programma sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati.

9. Le spese telefoniche sono documentate dall'abbonamento intestato al soggetto beneficiario. Nel caso di ricariche telefoniche, il numero di telefono ricaricato deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Capo VII

REVOCHE, VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 20.

Rideterminazione del finanziamento

1. L'incentivo regionale è rideterminato qualora, dalla rendicontazione della spesa relativa al programma finanziato, emerga che:

a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata, se il finanziamento rideterminato non è inferiore all'importo minimo di euro 2.500,00, ai sensi dell'art. 15, comma 4.

3. La rideterminazione comporta la restituzione delle somme eccedenti il contributo rideterminato ai sensi del Capo II del titolo III della legge regionale n. 7/2000.

Art. 21.

Revoca del decreto di concessione del finanziamento

1. Il decreto di concessione del finanziamento è revocato nei seguenti casi:

a) rinuncia del soggetto beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di cui all'art. 2;

c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'art. 18, comma 5;

d) mancata emissione del decreto di approvazione del rendiconto entro dodici mesi dalla data di presentazione della relativa documentazione, per causa imputabile al soggetto beneficiario;

e) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo di euro 2.500,00, ai sensi dell'art. 15, comma 4;

f) nei casi di rideterminazione, se il finanziamento rideterminato è inferiore all'importo minimo di euro 2.500,00, ai sensi dell'art. 15, comma 4;

g) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa è inferiore al 50 per cento del finanziamento concesso;

h) modifica sostanziale del programma originariamente presentato, ai sensi dell'art. 16;

i) modifica non sostanziale del programma originariamente presentato non comunicata o non autorizzata, ai sensi dell'art. 16;

j) mancata realizzazione del programma.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, ai sensi del Capo II del titolo III della legge regionale n. 7/2000.

Art. 22.

Ispezioni e controlli

1. Il servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Capo VIII

OBBLIGHI PER I SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 23.

Obblighi di pubblicità e di informazione

1. Il materiale promozionale del programma come volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti web dedicati, riporta il logo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria.

2. Nel corso della realizzazione del programma di iniziative e di interventi, i soggetti beneficiari comunicano i dati eventualmente richiesti dall'amministrazione regionale.

Art. 24.

Comunicazioni con l'amministrazione regionale

1. Ai fini del presente regolamento, tutte le comunicazioni con l'amministrazione regionale sono effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC).

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

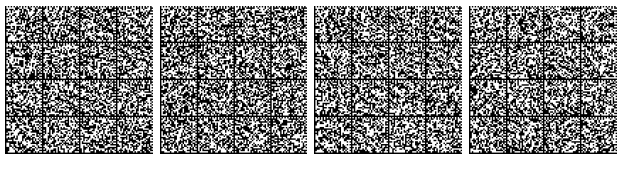

ALLEGATO A - Criteri per la valutazione dei programmi

(Riferito all'articolo 12)

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI-PUNTI	
N.	**CRITERI OGGETTIVI**	**60/100**	**INDICATORI**	**PUNTI**
1	**Ampiezza del partenariato:** il punteggio è graduato in relazione al numero di soggetti che, sulla base di un accordo sottoscritto tra gli stessi, con l'indicazione del soggetto Capofila, propongono congiuntamente la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate.	20	- nessun soggetto partner	0
			- 2 soggetti partner oltre al Capofila	6
			- 3 soggetti partner oltre al Capofila	12
			- 4 o più soggetti partner oltre al Capofila	20
2	**Settori culturali o forme di espressione artistica:** è attribuito un punteggio correlato al numero di settori culturali ovvero di forme di espressione artistica utilizzati in relazione agli eventi.	10	- 1 evento con 1 settore culturale ovvero 1 forma di espressione artistica	0
			- 1 evento con più settori culturali ovvero più forme di espressione artistica	3
			- più eventi con 1 settore culturale ovvero 1 forma di espressione artistica	7
			- più eventi con più settori culturali ovvero più forme di espressione artistica	10
3	**Grado di forza complessivo del soggetto richiedente e dei soggetti partner:** il punteggio è graduato rispetto a una stima del numero di aderenti (associati e dipendenti del Capofila e dei soggetti partner) che rivestono parte attiva nella realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. Il numero deve essere comprovato dal libro soci o da un contratto di lavoro.	10	- inferiori a 10	0
			- tra 10 e 24	3
			- tra 25 e 50	7
			- più di 50	10
4	**Grado d'impatto delle attività e delle iniziative programmate:** il punteggio è graduato rispetto al numero di comuni o loro frazioni in cui si svolgerà il programma.	10	- 1 comune / frazione	0
			- da 2 a 3 comuni / frazioni	3
			- da 4 a 5 comuni / frazioni	7
			- più di 5 comuni / frazioni	10

5	**Percentuale di cofinanziamento del programma:** il punteggio è graduato in base all'importo finanziato dal richiedente rispetto al costo totale del programma.	10	- fino al 10%	0
			- più del 10%	3
			- più del 25%	7
			- più del 50%	10
N.	**CRITERI SOGGETTIVI**	**40/100**	**INDICATORI**	**PUNTI**
1	**Valutazione complessiva della congruità della richiesta di finanziamento:** congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi, alle attività e alle iniziative proposte.	5	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1
			- valutazione buona	2-3
			- valutazione ottima	4-5
2	**Grado di innovatività e originalità** in relazione all'oggetto delle attività e delle iniziative programmate o alla modalità di realizzazione della stessa.	10	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1-4
			- valutazione buona	5-7
			- valutazione ottima	8-10
3	**Validità delle attività e delle iniziative programmate** ai fini della promozione del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.	5	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1
			- valutazione buona	2-3
			- valutazione ottima	4-5
4	**Capacità di garantire la trasmissione intergenerazionale** del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.	10	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1-4
			- valutazione buona	5-7
			- valutazione ottima	8-10
5	**Capacità di comunicare e promuovere le attività e le iniziative programmate** anche in rapporto alla valorizzazione e promozione del territorio in cui l'attività è svolta.	10	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1-4
			- valutazione buona	5-7
			- valutazione ottima	8-10

VISTO: *IL PRESIDENTE:* FEDRIGA

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2021, n. **18**.

Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 57 del 14 giugno 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 35 e l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *a)*, dello Statuto;

Vista la direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visti gli articoli 2087 e 2094 del codice civile;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) e, in particolare, gli articoli 1 e 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2007 (Esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007 «Patto per la tutela della salute e della prevenzione nei luoghi di lavoro»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2007 (Esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007 «Patto per la tutela della salute e della prevenzione nei luoghi di lavoro»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 20, 47, 50, 51;

Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato);

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e in particolare il Capo V-*bis* Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 4 giugno 2019, n. 28 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità);

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana, nel rispetto e nell'osservanza delle competenze legislative dello Stato, intende esercitare compiutamente e secondo il principio informatore della leale collaborazione, la propria competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di tutela della salute, al fine di porre in essere tutte le azioni e misure possibili per raggiungere l'obiettivo di garantire ai lavoratori del settore dell'economia digitale una maggiore tutela e sicurezza della loro prestazione lavorativa resa tramite piattaforma digitale;

2. È necessario continuare, in attuazione dei programmi regionali di sviluppo succedutisi nel tempo, le molteplici azioni sui temi della sicurezza sul lavoro e della politica di prevenzione partecipata, da sempre perseguita e realizzata, mediante il costante confronto e lavoro con i soggetti istituzionali previsti dalla normativa nazionale dedicata, quale il decreto legislativo n. 81/2008, e con altri soggetti pubblici e privati, per consentire che i profondi cambiamenti nel mondo del lavoro non trascurino le garanzie dei diritti del lavoratore, in *primis* «persona», indipendentemente dal tipo del contratto di lavoro sottoscritto;

3. Da alcuni anni, maggiormente ora in un periodo di pandemia da COVID-19, si assiste ad un mutamento per ciò che concerne l'organizzazione del lavoro e il rapporto di lavoro, che non appaiono inquadrabili secondo gli schemi consolidati previsti dall'ordinamento, bensì presentano caratteri del tutto nuovi;

4. Il legislatore nazionale, anche sulla scorta di sentenze di merito e di legittimità, ha preso atto delle pronunce intervenute e ha provveduto a recepire, in parte, la necessità di ricondurre alle nuove tipologie contrattuali flessibili la tutela applicabile ai lavoratori stabili, nella consapevolezza che, comunque, occorra perlomeno perseguire l'integrazione di standard di sicurezza che tengano conto della frammentazione dei nuovi lavori, al fine di incrementarne i livelli e, più in generale, il benessere del lavoratore;

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INAIL e l'Ispettorato nazionale del lavoro hanno emanato circolari per dare istruzioni operative ai fini della vigilanza e del controllo delle nuove prescrizioni legislative in merito alla tutela e alla sicurezza introdotte

dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali), convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, modificativo del decreto legislativo n. 81/2015;

6. Il piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020 - 2025, approvato con l'intesa del 6 agosto 2020 in sede di Conferenza Stato-Regioni, nella parte dedicata ad infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali-strategie, ricorda: «....la necessità strategica di agire su tutto il sistema complesso dei diversi attori coinvolti nelle politiche di prevenzione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e, in particolare, di: rafforzare il coordinamento tra Istituzioni e partenariato economico-sociale e tecnico-scientifico, anche attraverso il miglioramento del funzionamento del Sistema istituzionale di coordinamento ex decreto legislativo n. 81/08, realizzare un confronto costante all'interno del Comitato (*ex* art. 5 decreto legislativo n. 81/08) nonché della commissione consultiva permanente (ex art. 6 decreto legislativo n. 81/08), per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantire l'operatività dei Comitati regionali di coordinamento art. 7 previsti dal decreto legislativo n. 81/08 ai fini della corretta attuazione delle politiche di prevenzione e del corretto *feedback* dal territorio» ;

7. La Regione Toscana con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2020, n. 1607 (Piano nazionale prevenzione 2020-2025. Recepimento dell'Intesa di Conferenza Stato-Regioni rep. 127/CSR del 6 agosto 2020), ha recepito il sopracitato PNP, espressamente prevedendo: «... nell'elaborazione del piano regionale per la prevenzione (PRP) 2020-2025 siano applicati la visione, i principi, le priorità e la struttura del piano nazionale per la prevenzione, il più possibile integrati e trasversali rispetto ad obiettivi e azioni, con i quali si intende dare attuazione a tutti i macro obiettivi ed ai programmi predefiniti e liberi del medesimo PNP»;

8. Il piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR) 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2019, n. 73 (Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018-2020), in ambito sicurezza del lavoro nella parte dei destinatari dedicato ai lavoratori, prevede espressamente: « Le scelte per favorire la salute dei lavoratori convergono sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In tale ottica è necessario individuare i settori di maggiore rischio per i lavoratori, con particolare riferimento alle situazioni emergenti nell'evoluzione del mercato del lavoro. In coerenza con l'approccio del Piano nazionale per la prevenzione, si continua a sviluppare un'attività multiprofessionale di analisi dei flussi informativi su Infortuni e Malattie da lavoro nei vari ambiti e settori di attività, al fine di individuare le relative incidenze e i rischi prevalenti e particolari (lavori ad alto rischio, sostanze pericolose, impatto delle tecnologie ecc.)»;

9. La Regione Toscana con l'approvazione della deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2021, n. 231 (Approvazione delle linee di indirizzo per l'attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza della regione e dei dipartimenti delle Aziende sanitarie territoriali), nella premessa riassuntiva e programmatica del lavoro di competenza del settore, descrive: «Sono venute all'attenzione, con tutte le loro criticità, professioni emergenti molto attive durante la fase acuta della pandemia, che presentano quindi più elevati rischi di contagio, quali quella dei ciclo fattorini (riders), magazzinieri e consegnatari a domicilio, ma sono risultati più evidenti anche specifici rischi lavorativi in senso tradizionale (elevati ritmi di lavoro, turnazione, rischi legati alla circolazione stradale e alla sotto tutela lavorativa)», e per tali tipologie di lavoratori, nel periodo di emergenza della pandemia, sono state adottate misure specifiche per garantire informazioni e materiale per la protezione dal virus, nonché sono stati attivati tavoli di confronto con altri soggetti istituzionali per individuare strategie comuni;

10. La Regione Toscana ha avviato un confronto sulla problematica relativa ai lavoratori «riders» nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008; fin dal luglio 2020, e ha ripreso l'argomento nella seduta di insediamento del Comitato, rinnovato nella sua composizione con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2020, n. 1614, incontrando il favore di tutte le istituzioni preposte e delle parti sociali ad avviare una progettualità condivisa;

11. È indispensabile, al fine di circoscrivere e ridurre rischi di infortunio, con conseguenze onerose non solo per le evidenti ricadute per il sistema sanitario regionale e sulla capacità dello stesso sistema di affrontare efficacemente le problematiche che da esso derivano, ma altresì per le imprese, intraprendere un percorso di studio e analisi partecipato da tutte le persone, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanze sindacali, operanti nei vari settori operativi con programmi e piattaforme digitali per acquisire consapevolezza di tutto ciò che occorre predispone per consentire il lavoro in sicurezza;

12. È opportuno prevedere una serie di azioni per redigere e concordare un codice d'informazione e comportamento che consenta una maggiore conoscenza dei diritti e dei doveri di tutti gli operatori della cosiddetta «economia digitale» per garantire dignità al lavoratore «flessibile» e competitività alle imprese, quali soggetti attuatori di una politica condivisa per il lavoro in sicurezza;

13. È necessario, al fine di ridurre il rischio di eventi tragici, che la fondamentale e corretta osservanza delle regole poste dalla legislazione statale sia approfondita, con la previsione di una formazione mirata ad essa, rivolta ai lavoratori cosiddetti flessibili e a coloro che si avvalgono della loro attività, a cui devono seguire necessariamente la vigilanza e il controllo da parte dei soggetti individuati dalla normativa nazionale ad esso preposti;

14. La Regione Toscana s'impegna pertanto a pone in essere azioni e interventi che trovino il coinvolgimento sia delle istituzioni preposte, sia della so-

cietà civile, per dare attuazione, quale soggetto istituzionale compartecipe previsto dal decreto legislativo n. 81/2008, a quanto previsto nel PNP e come specificatamente indicato nel PSSIR: «implementare e migliorare sia in termini qualitativi che quantitativi i risultati delle politiche e delle azioni regionali messe in atto in materia di sicurezza sul lavoro nel corso degli anni, estendendo tale progettazione all'intero territorio regionale ed in maniera sistematica a tutte le attività classificate ad alto rischio»;

15. Il Consiglio regionale con la mozione 23 marzo 2021, n. 263, approvata all'unanimità, si è impegnato ad «elaborare uno specifico provvedimento che, nel rispetto della competenza regionale in materia, abbia quale obiettivo l'introduzione di disposizioni finalizzate ad accrescere la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali»;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione Toscana nel perseguimento della finalità prioritaria del diritto alla tutela della dignità del lavoratore e del diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, dello Statuto, con la presente legge detta disposizioni per incrementare la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati dalle imprese mediante programmi e piattaforme digitali, prescindendo dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto, nonché la salute e sicurezza della collettività nel caso di prestazioni svolte in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. Le azioni e le misure volte al raggiungimento della finalità sono concertate, in attuazione del principio di leale collaborazione, con i soggetti istituzionali previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

Art. 2.

Accordi di collaborazione

1. In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi della legge regionale 4 giugno 2019, n. 28 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità). Tali accordi costituiscono forme di collaborazione aggiuntive e complementari rispetto alle forme di coordinamento previste dall'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007.

Art. 3.

Programmazione

1. Il piano nazionale della prevenzione (PNP), approvato con l'intesa siglata, in data 6 agosto 2020, in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome, definisce gli elementi strutturali per un progressivo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, con specifica previsione di una linea centrale con obiettivo il rafforzamento della salute globale del lavoratore.

2. Al fine di valorizzare l'azione di prevenzione di competenza regionale per l'obiettivo di cui al comma 1, occorre dare maggior rilievo al sistema di sorveglianza epidemiologica e la realizzazione di piani regionali di prevenzione mirati a specifici comparti o rischi.

3. La Giunta regionale, in coerenza con quanto definito a livello nazionale con il PNP e in osservanza delle prescrizioni contenute per le procedure e nei tempi stabiliti nell'intesa del 6 agosto 2020, pianifica le azioni di propria competenza per migliorare l'efficacia degli interventi sul territorio definendo e realizzando progetti, piani di prevenzione e interventi di vigilanza.

Art. 4.

Lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali

1. La Giunta regionale, con deliberazione, approva un progetto di analisi e valutazione dei rischi, da svilupparsi con i servizi prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (PISLL) delle aziende unità sanitarie locali (USL), ad integrazione delle linee di indirizzo per l'attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza della Regione e dei dipartimenti delle aziende USL, relativo alle specificità emergenti nel contesto dell'economia digitale dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, che porti alla elaborazione di un documento tecnico di riferimento regionale, il documento tecnico di valutazione dei rischi dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, di seguito denominato «Documento tecnico».

2. Il progetto di cui al comma 1, che si configura come modello territoriale partecipativo con le parti sociali, sindacali e datoriali, ha l'obiettivo di prevedere l'attività di vigilanza da parte dei servizi PISLL, nel contesto del territorio regionale ove operano i lavoratori, per un monitoraggio costante del rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza, ivi compresa l'applicazione del documento tecnico.

3. Il documento tecnico, nell'analisi dei rischi e nella progettazione delle azioni di contrasto, tiene conto, in particolare, dei seguenti obiettivi ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008:

a) valutare i rischi lavorativi tradizionali, nonché quelli specifici per la peculiare attività che svolgono i lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro, quali lo *stress* lavorativo intrinsecamente connesso ai tempi di consegna, l'assegnazione dei turni, la distribuzione delle occasioni di lavoro e dei luoghi di svolgimento dell'attività;

b) definire le modalità di mitigazione dei rischi e individuare i dispositivi di protezione individuale più idonei per lo svolgimento dell'attività;

c) definire e proporre i contenuti di dettaglio della formazione specifica e obbligatoria a carico delle imprese di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 81/2008, in conformità agli accordi richiamati dallo stesso articolo, con particolare attenzione al Codice della strada e al mezzo di trasporto utilizzato per la prestazione di lavoro, per impedire che i lavoratori possano correre rischi a causa della loro scarsa conoscenza dei rischi stessi e delle regole da osservare nonché a maggior tutela della collettività;

d) prevedere iniziative di informazione specifica sulle malattie professionali;

e) prevedere un obbligo di sorveglianza sanitaria e di visite mediche preventive e periodiche a carico delle aziende;

f) prevedere a carico delle imprese la dotazione di abbigliamento tecnico consono allo svolgimento della prestazione di lavoro, considerati anche i turni di notte e le condizioni atmosferiche avverse, nonché la dotazione dei dispositivi di sicurezza;

g) promuovere l'istituzione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali a prescindere dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto;

h) definire le modalità di vigilanza da parte dei servizi PISLL delle aziende USL.

4. I servizi PISLL delle aziende USL predispongono azioni di controllo specifico del rispetto della normativa in materia di sicurezza, in applicazione del documento tecnico, svolgendo anche un'azione di prevenzione e monitoraggio al fine di individuare comportamenti elusivi delle prescrizioni in materia di sicurezza o pratiche pericolose, per la loro correzione o eliminazione.

Art. 5.

Relazione al Consiglio regionale

1. Entro il 31 gennaio 2022 la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di elaborazione del documento tecnico e sull'avvio dell'attività di vigilanza.

2. Il Consiglio regionale può elaborare indirizzi per le attività da intraprendere nell'anno successivo.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 giugno 2021

GIANI

(*Omissis*).

21R00244

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2021, n. **14**.

Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini. Modifiche alla l.r. n. 42/2011.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 115 Speciale del 9 giugno 2021)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 14

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 50/3 del 18 maggio 2021.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 8 giugno 2021 n. 14.

NUOVA DISCIPLINA DEL PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO E REVISIONE DEI CONFINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 42/2011

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini. Modifiche alla legge regionale n. 42/2011

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 42/2011

1. L'art. 1 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino) è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Finalità)*. — 1. Nell'ambito dei principi e delle finalità generali di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale del 21 giugno 1996, n. 38 (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) ed in conformità alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nel definire i nuovi confini del Parco naturale regionale Sirente Velino e disciplinare il funzionamento dell'Ente parco naturale regionale Sirente Velino e dei suoi organi, la regione persegue le seguenti finalità ed obiettivi:

a) tutelare e conservare le specie e gli *habitat* naturali nonché valorizzare le caratteristiche geologiche, pedologiche, paesaggistiche, storico-archeologiche e paleontologiche del territorio del parco;

b) proteggere le specie animali e vegetali autoctone nell'area naturale, con particolare riferimento alle specie di cui all'allegato della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla

conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (di seguito denominata «Direttiva *Habitat*») e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (di seguito denominata «Direttiva Uccelli»), ricostruendo e proteggendo gli *habitat* maggiormente minacciati e reintroducendo le specie non più presenti o invia di estinzione;

c) attuare le Misure di Tutela e Conservazione previste dalla normativa europea (Direttiva *Habitat* e Direttiva Uccelli) e approvate dalla Regione Abruzzo nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS) ricadenti nel perimetro del Parco;

d) organizzare il territorio per la fruizione di un'utenza ampliata, con particolare riferimento a disabili, anziani, bambini, a fini culturali, scientifici, didattici, turistici e ricreativi, promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e rispetto per gli ambienti naturali;

e) promuovere lo sviluppo sostenibile mediante la riduzione della produzione di rifiuti e l'utilizzo o la produzione di energie a basso impatto in coerenza con il Piano energetico nazionale e regionale e con la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;

f) razionalizzare l'uso delle risorse disponibili (specie animali e vegetali, *habitat*, suolo, sottosuolo, acqua, patrimonio agro-silvo-pastorale, paesaggio) nonché promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale dell'area, attraverso la valorizzazione del territorio e lo sviluppo su di esso delle attività ecocompatibili con particolare riferimento a quelle eco-turistiche, scientifiche, escursionistiche, agro-silvo-pastorali, enogastronomiche e di agricoltura biologica;

g) sviluppare azioni volte ad attuare una efficace azione di manutenzione del territorio, di contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, di recupero delle aree degradate anche attraverso interventi di sistemazioni idraulico-forestali, con tecniche eco-compatibili o attraverso l'adozione di regolamenti agro-silvopastorali;

h) promuovere la ricerca scientifica sul territorio del parco nel rispetto delle esigenze di salvaguardia del patrimonio naturalistico ed ambientale del Parco;

i) salvaguardare e valorizzare le tradizioni e gli aspetti antropologici dell'area, con particolare riferimento agli avvenimenti storici e religiosi;

j) salvaguardare e valorizzare i centri storici ed i nuclei rurali (ad esempio le «Pagliare»), anche attraverso il recupero della cultura della manutenzione e dei mestieri tradizionali, anche ai fini della destinazione turistica;

k) individuare forme di agevolazione, promozione e sviluppo a favore dei proprietari, dei conduttori e dei cittadini residenti nel territorio del Parco, attraverso l'utilizzo delle risorse naturali, in favore dell'occupazione;

1) promuovere attività culturali e per il tempo libero, nella salvaguardia degli ambienti fluviali e boschivi e nella garanzia della manutenzione, contrastando eventuali processi di abbandono;

m) agevolare le forme di cooperazione e le attività produttive compatibili, con particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro-silvopastorale;

n) promuovere e gestire servizi e attività turistiche, culturali, sociali, sportive collegate alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 42/2011

1. L'art. 2 della legge regionale n. 42/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Ente parco e confini)*. — 1. I confini del Parco naturale regionale Sirente Velino sono individuati come da cartografia in scala 1:100.000 allegata alla presente legge (Allegato 1) e come da cartografia in scala 1:25.000 depositata presso il competente ufficio della Giunta regionale.

2. Il territorio dell'area del parco comprende i seguenti comuni suddivisi in tre aree comprensoriali:

a) area subequana: Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Atemo, Goriano Sicoli, Molina Atemo, Ocre, San Demetrio ne' Vestivi, Secinaro, Tione degli Abruzzi;

b) area marsicana: Aielli, Celano, Cerchio, Collarmele, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Pescina;

c) area dell'Altopiano Sirente Velino: Ovindoli, Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio.

3. Le designazioni di cui al comma 6 dell'art. 11, lettera *a)*, della legge regionale n. 38/1996 sono effettuate garantendo la rappresentatività di ogni area comprensoriale di cui al comma 2; a tal fine i delegati dei Comuni di ogni area designano i propri rappresentanti con votazioni separate, il cui esito è ratificato con un'unica deliberazione della Comunità del Parco.

4. La gestione del parco, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 394/1991 e dell'art. 11 della legge regionale n. 38/1996, è affidata all'Ente di diritto pubblico denominato Ente parco naturale regionale Sirente Velino, di seguito denominato Ente parco.

5. L'Ente parco esercita la direzione e l'amministrazione del parco ed attua le attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 42/2011

1. All'art. 3 della legge regionale n. 42/2011 i commi da 2 a 26 sono sostituiti dai seguenti: «2. Sono organi dell'Ente parco:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la comunità del parco;

d) il revisore unico.

3. Il presidente è nominato con decreto del presidente della regione, su proposta della Comunità del parco, d'intesa con l'Assessore preposto, tra soggetti dotati di esperienza e competenza in materia amministrativa e in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio pubblico, naturalistico ed ambientale.

4. La proposta di cui al comma 3 è formalizzata dalla comunità del parco con apposita deliberazione approvata a maggioranza assoluta.

5. II presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo;

b) esercita i poteri di cui all'art. 29 della legge n. 394/1991 e le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto;

c) in casi straordinari di necessità ed urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, portandoli a ratifica nella prima seduta utile; qualora il Consiglio direttivo non sia ancora costituito, richiede preventivamente il parere dell'ufficio regionale preposto che può opporre motivato diniego entro sette giorni dalla data di notifica della richiesta.

6. Il Consiglio direttivo è composto dal presidente e da sei membri dei quali:

a) tre nominati con decreto del presidente della Giunta regionale su designazione della Comunità del Parco come espressione del territorio dell'area protetta, previa votazione segreta con voto limitato ad un nominativo; possono essere designati anche esperti scelti all'esterno degli organi rappresentativi della Comunità;

b) tre nominati dal Consiglio regionale tra esperti in campo ambientale e con esperienza amministrativa o gestionale in enti pubblici.

7. In caso di mancata designazione dei membri, o di parte di essi, di cui alla lettera *a)*, comma 6, entro sessanta giorni dall'Insediamento di cui al comma 16, decorsi infruttuosamente ulteriori dieci giorni dall'invio della richiesta fatta dall'ufficio regionale competente, la Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.

8. Il Consiglio direttivo può validamente esercitare le funzioni di competenza quando sia composto da almeno quattro membri.

9. I membri del Consiglio direttivo, compreso il presidente, durano in carica cinque anni con decorrenza dallo specifico atto di nomina e non possono essere nominati per più di due volte consecutive.

10. Il Consiglio direttivo nella prima seduta elegge al proprio interno, a votazione segreta e a maggioranza dei votanti, un vicepresidente.

11. In caso di cessazione dalla carica del presidente, per qualsiasi motivo, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente ed entro quarantacinque giorni dalla cessazione è convocata la Comunità del parco per la formalizzazione della proposta di cui al comma 4.

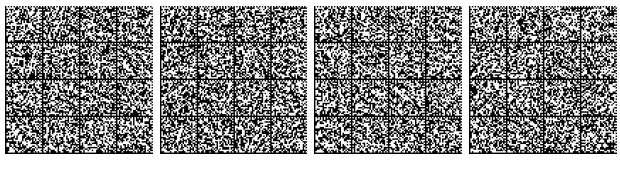

12. Il consiglio direttivo:

a) delibera su questioni generali, bilanci, programmi triennali e annuali, contrazione di mutui, acquisti e alienazioni immobiliari;

b) ratifica gli atti adottati dal Presidente ai sensi del comma 5, lettera *c)*;

c) adotta il piano del parco e il regolamento, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 38/1996;

d) adotta lo Statuto dell'Ente parco, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 38/1996.

13. Al presidente dell'Ente parco spetta un'indennità pari al 60% di quella attribuita per la medesima carica dai parchi nazionali.

14. Al vicepresidente e ai membri del Consiglio direttivo spetta un gettone di presenza pari ad euro 30,00 per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate.

15. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci, o Consiglieri comunali delegati, e dal presidente della Provincia o Consigliere provinciale delegato, dei Comuni e delle Province i cui territori sono ricompresi, anche parzialmente, all'interno del territorio del Parco.

16. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco naturale regionale, il componente la Giunta competente provvede all'insediamento della Comunità del parco.

17. La Comunità del parco ha compiti consultivi e propositivi. In particolare il suo parere è obbligatorio:

a) sullo Statuto dell'Ente parco;

b) sul piano del parco e sul regolamento del parco;

c) sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;

d) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.

18. La Comunità del Parco elegge al suo interno un presidente ed un vicepresidente e può adottare un proprio regolamento interno per il suo funzionamento. La Comunità del parco è convocata dal presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesta la convocazione da parte di un terzo dei suoi componenti o su richiesta del presidente dell'Ente parco.

19. Ai componenti della Comunità del parco spettano i rimborsi delle spese di viaggio debitamente documentate, limitatamente per incarichi conferiti dall'Ente.

20. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) i pareri di competenza della Comunità del Parco di cui al comma 17 si intendono favorevolmente acquisiti trascorsi venti giorni dalla avvenuta trasmissione degli atti da parte del presidente dell'Ente parco.

21. La giunta regionale, con proprio provvedimento, in caso di vacatio degli organi direttivi, può affidare la gestione ad un commissario scelto tra i dipendenti del Dipartimento competente.

22. Il revisore unico è nominato dal Consiglio regionale ed è scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

23. Revisore unico esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco e la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente parco. Redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

24. È obbligatorio acquisire il parere del revisore unico sul bilancio preventivo economico e sul conto consuntivo.

25. Il revisore unico, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente parco, ne riferisce immediatamente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale.

26. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente parco e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.

27. Il revisore unico dura in carica cinque anni e non può essere rinominato presso lo stesso Ente parco.

28. A1 revisore unico compete un compenso lordo annuo, determinato dal Consiglio direttivo, nel rispetto della legge regionale 4 luglio 2019, n. 15 (Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso). Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella del Parco.

29. In merito alla quantificazione dei compensi e dei gettoni di presenza, l'Ente parco assicura il rispetto delle disposizioni nazionali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa ove applicabili.

30. Sono incompatibili con le cariche di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 2:

a) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) i dipendenti dell'Ente parco;

c) coloro che hanno con l'Ente parco liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;

d) coloro che hanno parte in imprese che forniscono beni o rendono servizi per conto dell'Ente parco;

e) i parlamentari nazionali o europei;

f) i consiglieri o assessori regionali;

g) i sindaci e assessori di comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti;

h) i presidenti delle Camere di pommercio;

i) il presidente ed il Vicepresidente della Comunità del parco;

j) gli amministratori di enti, aziende ed agenzie dipendenti, vigilate o società partecipate dalla regione.

31. Le cause di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 30 comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico; per le restanti cause l'interessato esercita l'opzione entro quindici giorni dalla seconda nomina, a seguito dei quali decade automaticamente dall'incarico presso l'Ente parco.».

Art. 4.

*Introduzione dell'art. 3-*bis *nella legge regionale n. 42/2011*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 42/2011 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis (Comitato consultivo)*. — 1. È istituito con funzioni consultive tecnico-scientifiche il Comitato consultivo, composto da:

a) presidente del parco;

b) direttore del parco;

c) un rappresentante dell'Università degli Studi dell'Aquila;

d) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;

e) un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale e riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e nonne in materia di danno ambientale);

f) un rappresentante designato dalle associazioni escursionistiche operanti nel territorio provinciale;

g) un rappresentante delle associazioni degli agricoltori più rappresentative a livello provinciale;

h) un rappresentante delle associazioni di categoria del turismo più rappresentative a livello provinciale;

i) un rappresentante tra le associazioni di caccia e pesca sportiva più rappresentative a livello provinciale.

2. Comitato consultivo esprime parere tecnico-scientifico non vincolante su ogni argomento sottoposto dal Consiglio direttivo o dalla Comunità del parco.

3. Comitato consultivo è nominato dal Consiglio direttivo, insediato dal presidente del Parco e convocato e presieduto dal presidente del Parco.

4. Ai componenti del comitato consultivo è riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio, quantificato ai sensi del comma 28 dell'art. 3, secondo periodo.».

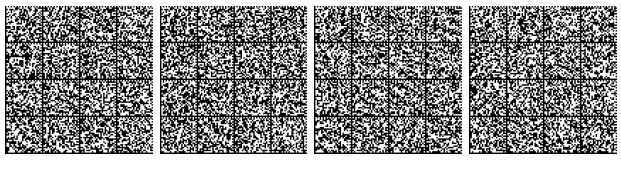

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 42/2011

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 42/2011, dopo le parole «agro-silvopastorali» sono inserite le seguenti «e quelle agricole multifunzionali».

2. Dopo la lettera 1) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 42/2011 è aggiunta la seguente:

«1 *bis)* forme collaborative con gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritti al registro delle imprese che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, nelle forme e sulla base di convenzioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, non discriminazione, rotazione e trasparenza.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 42/2011

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 42/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *i)*, dopo le parole «strade asfaltate» è aggiunto il seguente periodo: «salvo autorizzazione specifica dell'Ente parco»;

b) alla lettera *q)*, dopo le parole «popolazioni locali» è aggiunto il seguente periodo: «salvo autorizzazione specifica dell'Ente parco».

Art. 7.

*Inserimento dell'art. 10-*bis *nella legge regionale n. 42/2011*

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 42/2011 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis (Funzioni associate)*. — 1. L'Ente parco può attuare con gli altri Enti gestori delle aree protette regionali tutte le iniziative volte a una ottimizzazione delle risorse quali lo svolgimento di funzioni associate, l'impiego del personale, la realizzazione di progetti specie se di interesse comune a tutto il sistema o a parti di esso.

2. Per i medesimi fini del comma 1, l'Ente gestore, altresì, può avvalersi della regione, degli altri Enti regionali, degli enti locali sulla base di appositi protocolli d'intesa.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 42/2011

1. L'art. 12 della legge regionale n. 42/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Vigilanza e sorveglianza)*. — 1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 27 della legge n. 394/1991, la vigilanza sulla gestione del Parco è esercitata dalla regione.

2. La sorveglianza sul territorio del Parco è affidata:

a) al comando per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri tramite apposite convenzioni con la regione e l'Ente parco ai sensi del comma 2 dell'art. 27 della legge n. 394/1991;

b) alla polizia provinciale locale tramite il personale in avvalimento ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014);

c) ad apposite guardie del parco assegnate all'Ente parco cui è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale con apposito decreto prefettizio nei limiti territoriali dell'area protetta di competenza;

d) a guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 7 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica).

3. Il personale di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 svolge il proprio servizio in divisa ed è munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente parco.».

Art. 9.

Abrogazione dell'art. 16 della legge regionale n. 42/2011

1. L'art. 16 della legge regionale n. 42/2011 è abrogato.

Art. 10.

Norme transitorie e finali

1. La cartografia ufficiale di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 42/2011 come modificato dalla presente legge è pubblicata in formato digitale sul portale della regione e sul sito web istituzionale del Parco naturale regionale Sirente Velino entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge è convocata la Comunità del Parco naturale regionale Sirente Velino per la procedura di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 42/2011; non si applica, pertanto, la disposizione di cui al comma 16 dello stesso art. 3.

3. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 42/2011 decorre dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

4. Il Consiglio direttivo dell'Ente parco regionale Sirente Velino adegua lo statuto vigente alla presente legge adottando le relative modifiche entro un anno dall'entrata in vigore della medesima legge.

5. Il Commissario dell'Ente parco regionale Sirente Velino continua a svolgere le funzioni sostitutive degli organi dell'Ente fino all'insediamento del presidente del Parco e formalizza il passaggio di consegne al presidente del Parco entro trenta giorni dall'insediamento consegnando al componente la Giunta regionale competente apposita relazione contenente le attività svolte e i documenti contabili dell'esercizio in corso.

Art. 11.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 50/3 del 18 maggio 2021, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

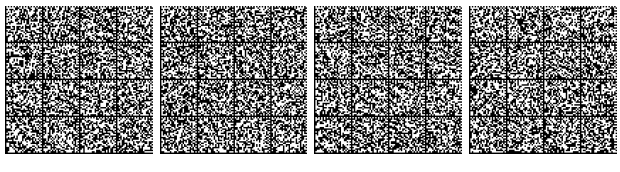

ALLEGATO *I*

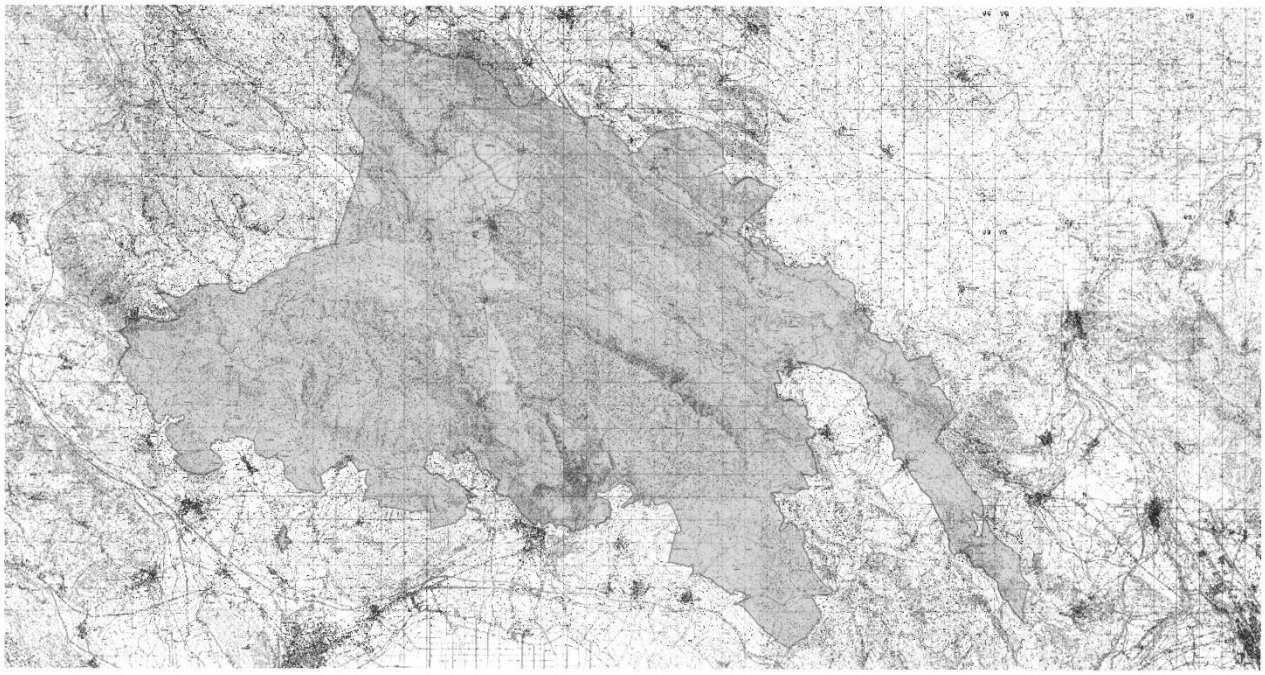

(*Omissis*).

21R00316

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2021, n. **15**.

Finanziamento art. 4 della l.r. 95/1999, l.r. 49/2017, l.r. 20/2019, art. 41 della l.r. 3/2020, art. 20 della l.r. 16/2020 - ed ulteriori disposizioni di carattere finanziario e normativo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 138 Speciale del 30 luglio 2021)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ATTO DI PROMULGAZIONE N. 15

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;
Visto il verbale del consiglio regionale n. 53/4 del 21 luglio 2021;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

legge regionale 30 luglio 2021, n. 15:

FINANZIAMENTO ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 95/1999, LEGGE REGIONALE N. 49/2017, LEGGE REGIONALE N. 20/2019, ART. 41 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2020, ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2020 - ED ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E NORMATIVO.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

FINANZIAMENTO ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 95/1999, LEGGE REGIONALE N. 49/2017, LEGGE REGIONALE N. 20/2019, ART. 41 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2020, ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2020 - ED ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E NORMATIVO.

Art. 1.
Rifinanziamento dell'art. 4 della legge regionale n. 95/1999

1. Per l'esercizio 2021, l'art. 4 della legge regionale 27 ottobre 1999, n. 95 (Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili), è rifinanziato per l'importo di euro 300.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, fissati in euro 300.000,00, si fa fronte con le risorse di cui alla missione 12, programma 02, titolo 1, capitolo di spesa 71630 «Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili», del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021.

3. Ai fini della copertura della spesa del presente articolo, pari ad euro 300.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021:

a) in aumento della spesa: titolo 1, missione 12, programma 02, capitolo 71630 per euro 300.000,00, da assegnare al Dipartimento lavoro - sociale;

b) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria 02, per euro 300.000,00.

4. Relativamente all'esercizio 2021, le maggiori spese di cui al comma 3 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui al medesimo comma 3 e nei limiti dei relativi importi.

Art. 2.
Trasferimento al consiglio regionale delle risorse per il finanziamento della legge regionale n. 49/2017

1. Al fine di ripristinare le risorse finalizzate al finanziamento della legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017), anticipate dal bilancio del consiglio regionale, è incrementato per l'esercizio 2021 lo stanziamento parte spesa: missione 01, programma 01, titolo 1, capitolo 11102 denominato «Funzionamento del consiglio regionale» di euro 225.000,00 del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021.

2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante la seguente variazione del bilancio della regione 2021-2023, esercizio 2021, in termini di competenza e cassa:

a) parte spesa: missione 01, programma 01, titolo 1, capitolo 11102 denominato «Funzionamento del consiglio regionale» in aumento di euro 225.000,00;

b) parte entrata: titolo 1, tipologia 101, categoria 50, capitolo 11630/2, in aumento per euro 225.000,00.

3. Al bilancio del consiglio regionale 2021-2023, annualità 2021, è apportata la seguente conseguente variazione per competenza e cassa:

a) parte entrata: titolo 2, tipologia 101, capitolo 1001, denominato «Trasferimento risorse dal bilancio regionale» in aumento di euro 225.000,00;

b) parte spesa: missione 01, programma 01, titolo 1, capitolo 1109 denominato «Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative» in aumento di euro 225.000,00.

4. La giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale effettuano le dovute variazioni ai rispettivi bilanci necessarie ai fini della gestione.

5. La struttura della giunta regionale competente in materia di bilancio e ragioneria provvede, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente legge, al trasferimento delle risorse al consiglio regionale.

Art. 3.
Rifinanziamento della legge regionale n. 20/2019

1. Per l'esercizio 2021 la legge regionale 16 luglio 2019, n. 20 (Celebrazione del centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio) è rifinanziata per l'importo di euro 195.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte:

a) per euro 45.000,00 con le risorse iscritte sul capitolo 4108, missione 01, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, annualità 2021 del bilancio del consiglio regionale denominato «Spese contributi da sponsorizzazione per l'organizzazione Celebrazione centenario D'Annunzio e la Città di Fiume»;

b) per euro 150.000,00 a mezzo della seguente variazione in termini di competenza e di cassa del bilancio della regione 2021-2023, annualità 2021:

1) in aumento di euro 150.000,00 il capitolo di spesa 11102, missione 01, programma 01, titolo 1, macroaggregato 04, denominato «Trasferimento Fondi al consiglio regionale per spese di funzionamento», finalizzato a successivo incremento dello stanziamento del capitolo 4107, missione 01, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, annualità 2021 del bilancio del consiglio regionale denominato «Celebrazione centenario D'Annunzio e la Città di Fiume»;

2) in aumento parte entrata, titolo 1, tipologia 101, categoria 50, capitolo 11630/2 per euro 150.000,00.

3. La giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale effettuano le dovute variazioni ai rispettivi bilanci necessarie ai fini della gestione.

4. La struttura della giunta regionale competente in materia di bilancio e ragioneria provvede, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente legge, al trasferimento delle risorse al consiglio regionale.

Art. 4.
Rifinanziamento dell'art. 41 della legge regionale n. 3/2020

1. Per l'esercizio 2021, l'art. 41 (Abruzzo Regione del benessere) della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)), è rifinanziato per l'importo di euro 500.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse di cui alla missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo di spesa 62660.1 «Interventi Abruzzo Regione del benessere», del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021:

a) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo 62660.1 per euro 500.000,00;

b) in aumento parte entrata: titolo 1, tipologia 101, categoria 50, capitolo 11630/2 per euro 500.000,00.

4. Le maggiori spese di cui alla lettera *a)* del comma 3 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera *b)* del comma 3.

Art. 5.
Rifinanziamento dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2020

1. Per l'esercizio 2021, l'art. 20 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 16 (Adesione della Regione Abruzzo ai progetti di sostegno della candidatura della transumanza all'iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale culturale dell'Unesco) è rifinanziato per l'importo di euro 150.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte sul capitolo di spesa 4113, denominato «Sostegno agli eventi di valorizzazione della transumanza», missione 01, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, del bilancio del consiglio regionale 2021-2023, annualità 2021.

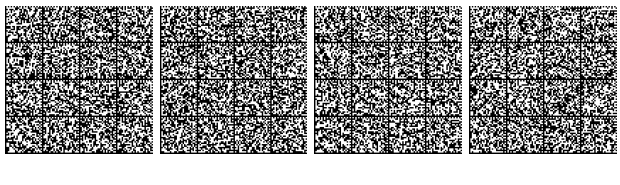

Art. 6.
Contributo al Comune di Castiglione a Casauria per la riapertura al pubblico dell'abbazia di San Clemente

1. Per l'anno 2021 è autorizzato un contributo pari a euro 30.000,00 a favore del Comune di Castiglione a Casauria per la riapertura dell'abbazia di San Clemente.

2. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a euro 30.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse di nuovo e apposito stanziamento denominato «Contributo al Comune di Castiglione a Casauria per la riapertura dell'abbazia di San Clemente» istituito nella missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 della parte spesa del bilancio regionale di previsione pluriennale 2021-2023, esercizio 2021.

3. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 2 è assicurata mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2021-2023, annualità 2021, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo al Comune di Castiglione a Casauria per la riapertura dell'abbazia di San Clemente» per euro 30.000,00;

b) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria 02, capitolo 35001/2 per euro 30.000,00.

4. Le maggiori spese di cui alla lettera *a)* del comma 3 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera *b)* del comma 3.

Art. 7.
Interventi a favore dell'istruzione

1. È autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per l'esercizio 2021 per l'istituzione di una borsa di studio per la frequenza dei Collegi del Mondo Unito (UWC *United World Colleges*) a favore di studenti residenti in Abruzzo che risultino vincitori di concorsi per merito indetti dalla Commissione italiana per i Collegi del Mondo Unito per l'anno in corso.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 trovano allocazione alla missione 04, programma 08, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Borsa di studio - Collegi del Mondo Unito» del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 20.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021:

a) in aumento parte spesa: missione 04, programma 08, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Borsa di studio - Collegi del Mondo Unito» per euro 20.000,00;

b) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria 02, capitolo 35001/2 per euro 20.000,00.

4. Le maggiori spese di cui alla lettera *a)* del comma 3 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera *b)* del comma 3.

5. Il Dipartimento della giunta regionale competente in materia di lavoro e sociale adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 8.
Interventi a favore degli atleti olimpici e paralimpici

1. La Regione Abruzzo intende favorire e sostenere la partecipazione degli atleti abruzzesi alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi di Tokyo 2021, mediante la concessione di un contributo finalizzato a concorrere alle spese connesse a tale partecipazione.

2. Per atleti abruzzesi si intendono gli atleti residenti nel territorio della Regione Abruzzo alla data di entrata in vigore della presente legge, selezionati per la partecipazione alle Olimpiadi o alle Paralimpiadi di Tokyo 2021.

3. Il contributo, nel limite dell'importo massimo stabilito dal comma 5, è assegnato in eguale misura agli atleti, i cui nominativi sono comunicati alla regione da parte del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP).

4. Le modalità di erogazione del contributo, anche attraverso la previsione di una anticipazione, e di rendicontazione delle spese di partecipazione, sono definite dal Dipartimento regionale competente in materia di sport.

5. Al bilancio regionale di previsione 2021-2023, relativamente all'esercizio 2021, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 06, programma 01, per euro 50.000,00, mediante la iscrizione e istituzione di un nuovo capitolo;

b) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria 02, capitolo 35001/2 per euro 50.000,00.

6. Relativamente all'esercizio 2021, le maggiori spese di cui alla lettera *a)* del comma 5 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera *b)* del comma 5 e nei limiti dei relativi importi.

Art. 9.
Interventi vari in materia di sport ed impiantistica sportiva

1. Allo scopo di consentire la realizzazione degli interventi previsti in materia di sport ed impiantistica sportiva di cui alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva), nonché di consentire il definitivo perfezionamento dell'affidamento della gestione del complesso sportivo «Le Naiadi», la Regione Abruzzo provvede allo stanziamento di risorse ulteriori per l'ammontare complessivo di euro 1.600.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, quantificati per l'esercizio 2021 in euro 1.600.000,00, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli nell'ambito del bilancio regionale di previsione 2021-2023.

3. Al bilancio regionale di previsione 2021-2023, relativamente all'esercizio 2021, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: titolo 2, missione 06, programma 01, per euro 900.000,00;

b) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 06, programma 01, per euro 600.000,00;

c) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 06, programma 01, per euro 100.000,00, mediante iscrizione e istituzione di un nuovo capitolo;

d) in aumento parte entrata: titolo 1, tipologia 101, categoria 50, capitolo 11630/2 per euro 1.500.000,00;

e) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria 02, capitolo 35001/2 per euro 100.000,00.

4. Relativamente all'esercizio 2021, le maggiori spese di cui al comma 3 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui al medesimo comma 3 e nei limiti dei relativi importi.

Art. 10.
Concessione di credito all'ADSU di Chieti

1. È autorizzata una concessione di credito, nella forma di concessione di finanziamento, all'Azienda per il diritto allo studio di Chieti per euro 900.000,00 finalizzata ad assicurare la copertura finanziaria dell'avvio dei cicli finanziari relativi agli stati di avanzamento lavori per la realizzazione delle residenze universitarie ubicate nelle Città di Chieti e Pescara, derivanti, rispettivamente, dalla riconversione dell'*ex* caserma Pierantoni e dell'*ex* complesso denominato Ferrhotel.

2. Il finanziamento è restituito entro trentasei mesi dalla concessione in ragione dei trasferimenti che l'azienda di cui al comma 1 riceverà dallo Stato a valere sui finanziamenti concessi per lo scopo. All'atto della concessione del finanziamento l'Azienda beneficiaria provvede alla iscrizione del debito sul proprio bilancio ed approva, con atto del consiglio di amministrazione, il piano finanziario di rimborso dello stesso coerente con il piano finanziario approvato con atto della giunta regionale con il quale si dispone il trasferimento delle risorse finanziarie.

3. Per le finalità del presente articolo sono istituiti, nel bilancio della regione 2021-2023, alla missione 04, programma 04, titolo 2, il capitolo di spesa da denominare «Fondo per la concessione di un finanziamento per l'avvio dei lavori per la realizzazione di residenze universitarie» con dotazione di euro 900.000,00 ed al titolo 5, tipologia 300, il capitolo di entrata da denominare «Fondo per la concessione di un finanziamento per l'avvio dei lavori per la realizzazione di residenze universitarie - reintroito somme» con dotazione di euro 900.000,00.

Art. 11.
Adesione progetto NIAF 2021

1. La Regione Abruzzo, in qualità di regione d'onore 2021, partecipa al progetto NIAF al fine di promuovere la propria attrattività e per sviluppare, valorizzare e divulgare all'estero le eccellenze e le tradizioni della regione medesima, nell'ottica della internazionalizzazione di tutte le risorse del territorio, industria, artigianato, turismo, enogastronomia, individuando nella società *in house* Abruzzo Sviluppo S.p.a. il soggetto gestore delle risorse ulteriori rispetto alla quota di adesione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati per l'anno 2021 in complessivi euro 230.000,00, si provvede con gli stanziamenti di seguito indicati, iscritti sui capitoli di nuova istituzione, da assegnare al Dipartimento sviluppo economico-turismo, nell'ambito della missione 14, programma 05, titolo 1, del bilancio regionale 2021-2023 e precisamente:

a) capitolo da denominare «Adesione progetto NIAF 2021», per l'importo di euro 120.000,00;

b) capitolo da denominare «Trasferimento in favore di Abruzzo Sviluppo S.p.a. - progetto NIAF», per l'importo di euro 110.000,00.

3. Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021-2023, per l'esercizio 2021 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 14, programma 05, per euro 230.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: titolo 1, missione 05, programma 02, capitolo 61646/1, per euro 230.000,00.

4. All'allegato 1 alla legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2021)), lo stanziamento continuativo previsto nell'ambito della missione 05, programma 02, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 21 novembre 2019, n. 39 (Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti), è ridotto, per il solo esercizio 2021, per il corrispondente importo.

Art. 12.
Contributo alla Federazione World Skate *per l'organizzazione dei Campionati del Mondo di* hockey *in linea 2021*

1. La Regione Abruzzo, al fine di consentire per l'anno 2021 lo svolgimento dei Campionati del Mondo di *hockey* in linea, che si svolgeranno nel Comune di Roccaraso (AQ), destina un contributo pari ad euro 400.000,00 alla Federazione *World Skate*.

2. Ai fini della copertura della spesa del presente articolo, pari ad euro 400.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021:

a) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 12, programma 02, per euro 400.000,00, da assegnare al Dipartimento sport;

b) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria 02, per euro 142.000,00;

c) in aumento parte entrata: titolo 1, missione 05, programma 02, per euro 258.000,00.

3. Relativamente all'esercizio 2021, le maggiori spese di cui al comma 2 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui al medesimo comma 2 e nei limiti dei relativi importi.

Art. 13.
Contributo una tantum *alla Provincia di Pescara per locazione spazi liceo Marconi*

1. Al fine di consentire l'acquisizione in locazione degli spazi necessari ad accogliere sessantacinque classi del liceo Marconi, interessato dalla realizzazione dei relativi interventi di adeguamento sismico, antincendio ed impiantistico previsti, in deroga alle previsioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2021, alla Provincia di Pescara è concesso un contributo di importo pari ad euro 600.000,00, per il solo esercizio 2021.

2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, allo stato di previsione del bilancio regionale 2021-2023, limitatamente all'esercizio 2021 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e per cassa:

a) in aumento parte spesa: missione 11, programma 01, titolo 1, capitolo di nuova istituzione, per euro 600.000,00;

b) in aumento parte entrata: titolo 1, tipologia 101, categoria 50, per euro 600.000,00.

3. Relativamente all'esercizio 2021, le maggiori spese di cui al comma 2 sono autorizzate e possono essere impegnate esclusivamente ad avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al medesimo comma 2 e nei limiti dei relativi importi.

Art. 14.
Modifica all'art. 5-bis *della legge regionale n. 94/1995*

1. All'art. 5-*bis* della legge regionale 2 maggio 1995, n. 94 (Premio internazionale Ignazio Silone) dopo le parole «del bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020» sono aggiunte le seguenti: «e del bilancio regionale di previsione 2021-2023, esercizio 2021.».

Art. 15.
Modifiche all'art. 28-bis *della legge regionale n. 96/1996*

1. Ai commi 1 e 2 dell'art. 28-*bis* della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) la parola «2021» è sostituita con la parola «2022».

Art. 16.
Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 10/2004

1. All'art. 44 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito con il seguente:

«4. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati è autorizzato con ordinanza sindacale sentito l'ISPRA e informati la regione, il prefetto e l'ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali piani di abbattimento ci si può avvalere dei soggetti di cui al comma 7.»;

b) il comma 6 è sostituito con il seguente:

«6. La giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare piani di abbattimento di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche su proposta:

a) degli ATC territorialmente interessati;

b) delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture provinciali;

c) delle comunità montane territorialmente interessate;

d) dei comuni territorialmente interessati.»;

c) il comma 7 è sostituito con il seguente:

«7. L'attuazione dei piani di abbattimento è coordinata dal personale della polizia provinciale in collaborazione con gli ATC territorialmente interessati. Gli ATC organizzano le attività gestionali, ivi compresi i piani di abbattimento delle specie selvatiche; in caso di inerzia dell'ATC competente, la regione, previo accertamento, attiva la polizia provinciale per l'organizzazione delle attività di

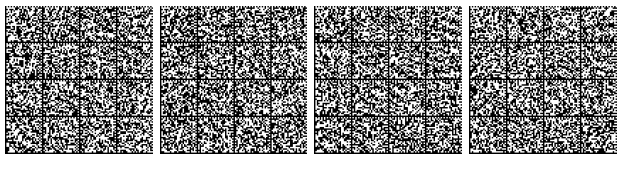

abbattimento. Per l'esecuzione dei piani di abbattimento, i soggetti attuatori si avvalgono dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:

a) proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;

b) personale di vigilanza dei comuni;

c) guardie venatorie volontarie;

d) guardie ambientali volontarie;

e) cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla regione.».

Art. 17.
Modifiche alla legge regionale n. 10/2011 e alla legge regionale n. 40/2017

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 18 aprile 2011, n. 10 (Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo), le parole «30 giugno 2019» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2020».

2. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla legge regionale n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni) le parole «30 giugno 2019» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2020».

Art. 18.
Integrazione all'art. 7 della legge regionale n. 1/2021

1. All'art. 7 della legge regionale n. 1/2021, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. A seguito della variazione di bilancio di cui al comma 3, i Dipartimenti competenti della giunta regionale erogano, a titolo di anticipazione, una somma pari al 70% dell'importo complessivo dei singoli contributi di cui al comma 1.

3-*ter*. I contributi di cui al comma 1 sono utilizzati e rendicontati entro il 31 dicembre 2022.

3-*quater*. La giunta regionale ed i Dipartimenti regionali competenti provvedono ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.».

Art. 19.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 53/4 del 21 luglio 2021, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

(*Omissis*).

21R00315

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUG-041) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
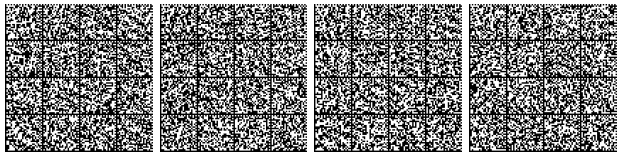
€ 2,00